

CALENDARIO FORMAZIONE 2024

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2024. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

2024 duemilaventiquattro

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi, 4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel. 0372.458640 - Fax
0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 01/2024

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2024 pag.1

SINDACALE

LEGGE DI BILANCIO 2024: NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO pag.3
PARLAMENTO: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO pag.6
PROROGA DEL LAVORO AGILE PER GENITORI E FRAGILI pag.6
PARLAMENTO: TUTELA DELLE PERSONE CHE SONO STATE AFFETTE DA MALATTIA ONCOLOGICA pag.7
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) NOVEMBRE 2023 - INDICE DI RIVALUTAZIONE
15 NOVEMBRE 2023 - 14 DICEMBRE 2023 pag.8
RINNOVATO IL CCNL CHIMICI-GOMMA PMI (UNIONCHIMICA) pag.8
ACI: TABELLE 2024 DEI COSTI CHILOMETRICI pag.10
AGGIORNAMENTI SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI AGLI OBBLIGHI DEL COLLOCAMENTO MIRATO pag.12
PROSPETTO INFORMATIVO ANNUALE DISABILI 2024 pag.13
LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GENNAIO 2024 pag.15
INL: DISTACCO TRANSNAZIONALE – SEMPLIFICAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO
DEI PRESTATORI DI SERVIZIO pag.20

PREVIDENZIALE

MIN.LAVORO: ATTRIBUZIONE DI RISORSE ALL'INPS DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO
DEI SOGGETTI DISABILI pag.22
INPS: PIATTAFORMA OMNIA IS – SERVIZIO DI ALERT AZIENDALE PER LA SCADENZA DEI
TERMINI DECADENZIALI pag.22
INPS: NUOVI MODELLI PER LA RICHIESTA DELL'ISEE 2024 pag.22
RAPPORTI DI AGENZIA: DISCIPLINA ENASARCO CONFERMATA PER L'ANNO 2024 pag.23
INPS: INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO pag.27
INPS: CONGUAGLIO DI FINE ANNO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI pag.27
INPS: PNRR – IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI PER L'UTENZA pag.28
INPS: PARITÀ DI GENERE – ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO IN POSSESSO
DELLA CERTIFICAZIONE 2023 pag.29
INPS: UNDER 36 – ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI
VIGILANZA DOCUMENTALE pag.30
INPS: INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO – ISTRUZIONI pag.31
INPS: ESONERO CONTRIBUTIVO IN CASO DI ASSUNZIONE DEI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO
DI INCLUSIONE pag.31
INPS: SIMULATORE CALCOLO SANZIONI CIVILI E PIANO DI AMMORTAMENTO pag.31
INPS: ESONERO CONTRIBUTIVO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ pag.32
INPS: ASSEGNO UNICO 2024 -CONTINUITÀ DELLE DOMANDE GIÀ PRESENTATE pag.32
INPS: COMPENSI FRINGE BENEFIT E STOCK OPTION – INVIO DATI 2023 pag.33
INPS: AMMORTIZZATORI SOCIALI – LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER IL 2024 pag.33

FISCALE

AFFRANCAMENTO UTILI E RISERVE: I CODICI PER INTERESSI E SANZIONI pag.34
RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE pag.34
LE PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI GENNAIO 2024 pag.36
REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" DEI CREDITI FISCALI pag.36
VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO D'IMPOSTA pag.39
PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE pag.41
RIDOTTA DAL 1° GENNAIO 2024 LA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE pag.41

SICUREZZA

MIN.LAVORO: ARTIGIANI – RIDUZIONE DEI PREMI PER IL 2023 pag.44
MIN.LAVORO: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
– ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI pag.44

AMBIENTE

MODIFICATE LE SANZIONI PREVISTE PER REGISTRI E FORMULARI RIFIUTI RENTRI - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E DEL FORMULARIO	pag.45
VARIAZIONE CONTRIBUTI CONAI ANNO 2024	pag.45
IMPIANTI AUTORIZZATI AIA E LA DISCIPLINA END OF WASTE	pag.46
POLIECO E CONAI - DICHIARAZIONI PERIODICHE - SCADENZE MESE DI GENNAIO 2024	pag.46
CBAM: VALORI PREDEFINITI PER IL CALCOLO NEL PERIODO TRANSITORIO	pag.47

AUTOTRASPORTO

NUOVA SABATINI GREEN: AGEVOLAZIONI ANCHE PER I VEICOLI COMMERCIALI "GREEN" DI CLASSE N2 E N3	pag.48
AIUTI DI STATO "DE MINIMIS": TRIPLICATO IL TETTO PER L'AUTOTRASPORTO	pag.48
PEDAGGI AUTOSTRADALI: AUMENTI DEL 2,3% A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024	pag.48
ACCISE: DAL 1° AL 31 GENNAIO 2024 SARÀ POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE DI RIMBORSO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2023	pag.49
TACHIGRAFO INTELLIGENTE VERSIONE 2: PROROGATO L'OBBLIGO AL 18 AGOSTO 2025	pag.50
TRUCK AND BUS: IL CALENDARIO 2024 DELLE OPERAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE	pag.50
TRAFORI MONTE BIANCO E FREJUS: LE TARIFFE DI PEDAGGIO PER IL 2024	pag.50
BRENNERO: CALENDARIO INVERNALE DEI DIVIETI PER IL 2024	pag.51
CALENDARIO DEI DIVIETI 2024: PUBBLICATO IL DECRETO DA PARTE DEL MIT	pag.51
CREDITO D'IMPOSTA DEL 12% PER L'ACQUISTO DI GASOLIO EFFETTUATO NEL 2° TRIMESTRE 2022: RESO NOTO IL CODICE TRIBUTO PER USUFRUIRE DEL BENEFICIO	pag.51

EXPORT

DUAL USE: AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEI PRODOTTI A DUPLICE USO	pag.52
UE - RUSSIA: DODICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI	pag.52
Evento "RL-SIMEST - Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione delle imprese Lombarde"	pag.53

FORMAZIONE

BANDO FORMAZIONE CONTINUA REGIONE LOMBARDIA - SECONDA EDIZIONE	pag.54
BANDO FORMARE PER ASSUMERE REGIONE LOMBARDIA	pag.54

AGEVOLAZIONI

NUOVO REGOLAMENTO DE MINIMIS: IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024 L'AUMENTO DEL MASSIMALE A 300.000 EURO	pag.55
MISURA REGIONALE: BANDO "BREVETTI 2023"	pag.55
BONUS IN VIGORE NEL 2024 PER GLI INTERVENTI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI	pag.57
INAIL - PUBBLICATO IL BANDO ISI 2023	pag.59

VITA ASSOCIATIVA

WHISTLEBLOWING: NUOVO SERVIZIO ALLE IMPRESE	pag.61
CONFIMI INDUSTRIA ENTRA IN ACCREDIA	pag.61
ACCORDO QUADRO NAZIONALE STELLANTIS: TARIFFARIO DICEMBRE 2023	pag.62

AFFARI GENERALI

REGIONE LOMBARDIA: SCOPRI COME ACCEDERE AI SERVIZI DIGITALI DELLA PA CON CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS) SCADUTA	pag.63
GARANTE PRIVACY: MANCATO ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PRIVACY	pag.63
GOVERNO: SEMPLIFICAZIONI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE	pag.64
MIN.SALUTE: COVID-19 - MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EPIDEMIA	pag.64
NORMATIVE PUBBLICATE SULLA G.U. DEL 30.12.2023	pag.65

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio al 15 febbraio 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza. *Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2024

Presentazione elenchi Intrastat mensile e trimestrale

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

Contributo revisori legali

Scade oggi il versamento del contributo annuale da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Imposta di bollo virtuale

Scade oggi il termine per l'invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2023.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.

Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Scade oggi il termine per la presentazione del modello "*Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato*" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.

VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2024

Credito di imposta spese di pubblicità

Termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2023 che danno diritto alla fruizione del credito di imposta per le spese di pubblicità.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Fonte: Confimi Industria

LEGGE DI BILANCIO 2024: NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la [Legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (cd. legge di Bilancio per l'anno 2024). Si riportano le principali novità in materia di lavoro.

AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE PER I LAVORATORI

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 1, CO. 15)

Prosegue anche per il 2024, **la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti di 6 punti percentuali**, a condizione che **la retribuzione imponibile**, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro**, al netto del rateo di tredicesima.

Tale esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, raggiungendo **i 7 punti percentuali complessivi**, a condizione che la retribuzione **imponibile**, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro**, al netto del rateo di tredicesima.

La novità, rispetto agli scorsi anni sta nel fatto che tale esonero non ha alcun effetto sul rateo di tredicesima che, dunque, sconterà l'aliquota IVS piena e non concorrerà ai fini della determinazione degli scaglioni agevolabili previdenzialmente. Restano esclusi dall'agevolazione i rapporti di lavoro domestico.

AUMENTO SOGLIA DEL FRINGE BENEFIT (ART. 1, CO. 16-17)

Limitatamente al **periodo d'imposta 2024**, non concorrono a formare il reddito, **entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti**, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Tale limite **è elevato a 2.000 euro** per i **lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli).

I datori di lavoro provvedono all'attuazione della presente normativa previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

DETESSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ (ART 1, CO. 18)

La legge di Bilancio 2024 **conferma al 5%**, anche per il 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti. In particolare, la detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui.

DETESSAZIONE LAVORO FESTIVO E NOTTURNO PER I LAVORATORI DEL SETTORE TURISTICO / ALBERGHIERO (ART. 1, CO. 21-24)

Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287 e ai lavoratori del

comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi** (medesima formulazione della norma precedente).

I lavoratori devono dichiarare di non aver prodotto redditi di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta 2023, superiori a euro 40.000. Il trattamento integrativo viene corrisposto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito conseguito nell'anno 2023 anche da più datori di lavoro. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica relativa all'anno di competenza. Il datore di lavoro recupera l'importo del trattamento erogato al dipendente tramite credito d'imposta da compensare sul modello F24 del mese stesso in cui tale trattamento viene erogato.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELLE LAVORATRICI MADRI (ART. 1, CO. 180-182)

Per i **periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026** alle **lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un **esonero del 100%** della quota dei **contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore **fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**, nel **limite massimo annuo di 3.000 euro** riparametrato su base mensile.

L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i **periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026** anche alle **lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**.

Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

INCENTIVI OCCUPAZIONALI E ALTRE AGEVOLAZIONI

LA NUOVA COMPENSAZIONE DEI CREDITI (ART 1, C. 97)

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:

- a. dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei flussi Uniemens da cui il credito emerge, o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- b. dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- c. dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge e del quale sarà comunque verificata l'esattezza.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS. Nei confronti dell'INAIL la compensazione dei crediti maturati può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Saranno poi INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate a definire le modalità applicative.

ESONERO CONTRIBUTO IN CASO DI ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ART. 1, CO.191-193)

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile**. Lo sgravio si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Sono oggetto di sgravio le assunzioni di **donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione**, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso l'inserimento nel mercato del lavoro.

La **durata dello sgravio** varia a seconda del tipo di contratto di assunzione:

- 12 mesi dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- fino a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
- 24 mesi in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato.

MISURE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO**INCREMENTO BONUS ASILI NIDO (ART. 1, CO. 177)**

Con riferimento ai **nati a decorrere dal 1° gennaio 2024**, per i **nuclei familiari** con un valore dell'indicatore della **situazione economica equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro**, nei quali sia già presente **almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni**, si prevede **l'incremento del bonus** per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati **è elevato a 2.100 euro**.

CONGEDI PARENTALI (ART 1, CO. 179)

L'indennità del 30% per il genitore fruitore del congedo parentale viene **elevata**, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024. **Quindi nel 2024 i genitori potranno fruire di due mesi di congedo parentale all'80%. Dal 2025 potranno fruire di 1 mese all'80% e di un altro mese al 60%.**

MISURE PREVIDENZIALI**APE SOCIALE (ART. 1, CO. 136-137)**

Per il 2024, il requisito anagrafico per l'accesso all'APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.

PENSIONE "OPZIONE DONNA" (ART. 1, CO. 138)

Per il 2024, è innalzato il requisito anagrafico per l'accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell'età anagrafica per l'accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

PENSIONE C.D. QUOTA 103 (ART. 1, CO. 139)

Confermata per il 2024 la misura "Quota 103" con modifiche per chi matura i requisiti nell'anno 2024:

- calcolo interamente contributivo dell'assegno;
- importo dell'assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);
- finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico;
- termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Fonte: Confimi industria

PARLAMENTO: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la [Legge 15 dicembre 2023, n. 191](#), di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Questi gli argomenti più interessanti in materia di lavoro.

- **articolo 1** – Anticipo del conguaglio di perequazione nell'anno 2023
- **articolo 3** – Anticipo rinnovo contratti pubblici
- **articolo 13** – Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese
- **articolo 13-quater** – Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici
- **articolo 18** – Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico
- **articolo 18-bis** – Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14
- **articolo 21-bis** – Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato
- **articolo 22-bis** – Bonus psicologo

Fonte: Gazzetta Ufficiale

PROROGA DEL LAVORO AGILE PER GENITORI E FRAGILI

La **legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2023** (misure a tutela del lavoro), pubblicata in **Gazzetta Ufficiale in data 16 dicembre 2023**, ha previsto la proroga allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per determinate categorie di lavoratori (articolo 18-bis).

In particolare, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione da remoto fino al **31 marzo 2024** ai seguenti soggetti:

1. genitori **lavoratori** dipendenti del settore privato **che hanno almeno un figlio minore di 14 anni**. A condizione che:

- l'altro genitore sia un lavoratore e non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito;
 - la prestazione da remoto sia compatibile con le caratteristiche dell'attività lavorativa.
2. **lavoratori cd. fragili** e cioè i soggetti maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità. A condizione che:
- l'accertamento dello stato di fragilità sia stato effettuato dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria;
 - la prestazione da remoto sia compatibile con le caratteristiche dell'attività lavorativa.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

PARLAMENTO: TUTELA DELLE PERSONE CHE SONO STATE AFFETTE DA MALATTIA ONCOLOGICA

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023, la [Legge 7 dicembre 2023, n. 193](#), recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Per quanto riguarda la materia lavoro, la legge dispone (articolo 4) che ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Inoltre, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) NOVEMBRE 2023 - INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 NOVEMBRE 2023 - 14 DICEMBRE 2023

Nel mese di **Novembre 2023**, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT è pari a **118,7**.

Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dal **15 Novembre 2023** al **14 Dicembre 2023**, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2022 dovrà essere rivalutato con il coefficiente **1,01692259**.

MESE	RAPPORTI LAVORO CESSATI		RIVALUT. FISSA	INDICI ISTAT	COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
	DAL	AL			
GENNAIO	15.01	14.02	0,125	118,3	1,00188452
FEBBRAIO	15.02	14.03	0,25	118,5	1,00440355
MARZO	15.03	14.04	0,375	118	1,0037500
APRILE	15.04	14.05	0,5	118,4	1,00626904
MAGGIO	15.05	14.06	0,625	118,6	1,00878807
GIUGNO	15.06	14.07	0,75	118,6	1,01003807
LUGLIO	15.07	14.08	0,875	118,7	1,01192259
AGOSTO	15.08	14.09	1	119,1	1,01571066
SETTEMBRE	15.09	14.10	1,125	119,3	1,01822970
OTTOBRE	15.10	14.11	1,25	119,2	1,01884518
NOVEMBRE	15.11	14.12	1,375	118,7	1,01692259
DICEMBRE	15.12	14.01	1,5		

Fonte: ISTAT

RINNOVATO IL CCNL CHIMICI-GOMMA PMI (UNIONCHIMICA)

Il 5 dicembre 2023 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo ([clicca QUI](#)) per il rinnovo del Ccnl 8 marzo 2019 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpatis, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.

Si riportano in sintesi i contenuti dell'accordo.

VIOLENZA DI GENERE

Alla luce dell'intesa sottoscritta il 20 dicembre 2028 tra Confapi, Cgil, Cisl e Uil, le Parti definiscono le linee guida per la gestione dei casi di molestie e violenze sui luoghi di lavoro. Viene rimarcata

l'importanza che i rapporti tra datori di lavoro e dipendenti e i rapporti tra gli stessi dipendenti siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco.

BILATERALITÀ

In caso di esaurimento delle ore di assemblea sindacale le Parti prevedono il riconoscimento di un'ora aggiuntiva al fine di promuovere la conoscenza tra i lavoratori degli strumenti della bilateralità.

PART-TIME

Vengono modificate le percentuali di accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale previste dall'articolo 3:

- 4 % per le aziende fino a 50 dipendenti;
- 5 % per le aziende da 51 a 100 dipendenti;
- 6 % per le aziende oltre i 100 dipendenti.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Viene stabilito che la Commissione paritetica per l'unificazione, semplificazione e aggiornamento del sistema di inquadramento professionale venga nominata entro il mese di febbraio 2024 e che i lavori abbiano inizio nel mese di aprile 2024.

TRASFERTE E BANCO ORE SOLIDALE

L'importo della diaria prevista per il settore Coibenti dal 1° gennaio 2024 viene elevato a euro 46,48 giornalieri per le trasferte in Italia ed euro 77,47 per le trasferte all'estero.

Per quanto attiene la banca ore solidali le Parti condividono le linee guida per la sua applicazione in azienda.

MALATTIA E MATERNITÀ

Per quanto attiene la malattia l'ipotesi di accordo precisa, per tutti i settori, che la malattia sopravvenuta durante le ferie ne interrompe il godimento solo se la patologia contratta non permette il recupero psicofisico del lavoratore.

Viene poi introdotta la possibilità per il dipendente in malattia che abbia superato il periodo di comporto di richiedere un periodo di aspettativa della durata di 6 mesi.

Con decorrenza 1° gennaio 2024 viene prevista l'integrazione dell'indennità INPS di congedo parentale fino alla percentuale del 50 per cento della retribuzione per un periodo non superiore a 3 mesi. Dalla stessa data il congedo di paternità obbligatorio è incrementato di una giornata retribuita a carico azienda.

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data del 1° novembre 2023 viene riconosciuta, con la retribuzione del mese di novembre 2023, una somma a titolo di una tantum di euro 101,00 lordi.

Tale somma:

- è fissa per tutti i livelli di inquadramento;
- è da riproporzionare a seconda della percentuale part-time del lavoratore.

AUMENTI MINIMI TABELLARI

L'ipotesi di accordo prevede, per il settore Chimica, un aumento per il livello D di euro 191,00 da riconoscere in 4 tranches:

- euro 100,00 a decorrere dal mese di novembre 2023;
- euro 35,00 a decorrere dal mese di gennaio 2024;
- euro 45,50 a decorrere dal mese di aprile 2025;
- euro 10,50 a decorrere dal mese di dicembre 2025.

Per il settore Plastica e Gomma viene previsto un aumento per il livello 5 di euro 167,00 da riconoscere in 4 tranches:

- euro 100,00 a decorrere dal mese di novembre 2023;
- euro 27,50 a decorrere dal mese di gennaio 2024;
- euro 28,00 a decorrere dal mese di aprile 2025;
- euro 11,50 a decorrere dal mese di dicembre 2025.

Per il livello D1 dei settori Abrasivi, Ceramica e Vetro – prime lavorazioni, per il livello 4 del settore Vetro – seconde lavorazioni e per il livello 5 del settore Vetro – soffio e semiautomatiche viene previsto un aumento di euro 161,00 da riconoscere in 4 tranches:

- euro 100,00 a decorrere dal mese di novembre 2023;
- euro 28,00 a decorrere dal mese di gennaio 2024;
- euro 23,00 a decorrere dal mese di aprile 2025;
- euro 10,00 a decorrere dal mese di dicembre 2025.

Fonte: Confapi

ACI: TABELLE 2024 DEI COSTI CHILOMETRICI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla [Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023](#), le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314), in vigore dal 1° gennaio 2024.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all'amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta, della autovettura aziendale.

La determinazione del *fringe benefit* "convenzionale", infatti, risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficiano della deduzione dei costi in percentuale senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura.

Vediamo come si determina il calcolo.

FRINGE BENEFIT E USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

L'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua, al fine di determinare la quota di uso privato dell'autovettura aziendale da parte del dipendente. In particolare, l'articolo recita:

"per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve

elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021". In sostanza per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari:

1. al 25% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
2. al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
3. al 50% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
4. al 60% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km.

A norma dell'articolo 1, comma 633, L. 160/2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, resta ferma l'applicazione della disciplina dettata nel Testo Unico vigente al 31 dicembre 2019 e quindi la cifra unitaria chilometrica per il tipo di veicolo, moltiplicata per una percorrenza media convenzionale di 15.000 km e applicando all'importo risultante la percentuale fissa del 30%.

ESEMPIO

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura Fiat 500X 1.3 Multijet da 95 CV a gasolio. In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,4312 euro per chilometro. L'automobile in questione emette 121 g/km di CO2 e quindi troverà applicazione la percentuale del 30% applicata ai veicoli con emissioni da 61 a 160 g/km.

Secondo la regola contemplata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

$\text{km } 15.000 \times 30\% = 4.500 \text{ km};$

$0,4312 \text{ euro} \times \text{km } 4.500 = 1.940,40 \text{ euro } \textit{fringe benefit} \text{ convenzionale annuo};$

$1940,40 \text{ euro} / 12 = 161,70 \text{ euro valore mensile di } \textit{fringe benefit} \text{ per il 2023}.$

Alle tabelle si deve fare riferimento anche per calcolare l'indennità che il datore di lavoro corrisponde al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta effettuata in un Comune diverso da quello in cui risiede.

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al *fringe benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

TABELLE DISPONIBILI SUL SITO DELL'ACI

Va infine evidenziato che sul sito *web* dell'ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

Fonte: Gazzetta Ufficiale / Confimi Industria

AGGIORNAMENTI SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI AGLI OBBLIGHI DEL COLLOCAMENTO MIRATO

In previsione del prossimo invio dei prospetti informativi, da finalizzare entro il 31/01/2024, vi informiamo che sul sistema SIUL COB di Regione Lombardia è stata messa a disposizione la funzione per compilare ed inviare il prospetto informativo di cui alla Legge n. 68/1999 (UNIPi). Tale funzione entra in esercizio in affiancamento all'analoga funzione disponibile sul sistema SINTESI e in questa fase transitoria sarà possibile inviare i prospetti informativi sia dal portale SIUL COB che dal portale SINTESI. Si precisa che l'invio del prospetto dovrà essere effettuato una sola volta, tramite un sistema piuttosto che l'altro.

In ogni caso il Servizio Politiche del lavoro per i disabili della Provincia di Cremona riceverà telematicamente il prospetto inviato dal sistema prescelto. Il periodo in cui sarà possibile utilizzare entrambi i sistemi terminerà il giorno 01/03/2024. Da questa data in poi, infatti, i prospetti informativi potranno essere inviati solamente tramite il sistema SIUL COB.

Si invitano i gentili utenti che sceglieranno di inviare fin da subito i prospetti tramite SIUL COB a segnalare, in questa fase transitoria, eventuali disservizi o migliorie atte all'ottimizzazione della sezione UNIPi sulla piattaforma SIUL COB tramite l'helpdesk di SIUL COB.

I manuali di SIUL COB aggiornati anche per l'invio dei prospetti informativi tramite SIUL COB sono prelevabili dalla sezione manuali di SIUL COB.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge n. 68/1999, entro 60 giorni dal verificarsi dell'obbligo assunzionale, i datori di lavoro sono tenuti a presentare al competente ufficio provinciale per il Collocamento mirato la relativa richiesta di nulla osta all'assunzione oppure devono proporre l'utilizzo di uno dei diversi strumenti previsti dalla normativa.

Risulta, pertanto, particolarmente importante che le aziende per le quali, in seguito alla presentazione dei prossimi prospetti informativi, sussisterà l'obbligo di assumere nuove unità di personale a copertura della quota di riserva si attivino il prima possibile prendendo contatto, in base alla necessità, con i referenti del Servizio Politiche del lavoro per i disabili e dei Centri per l'Impiego provinciali ([Clicca QUI per consultare l'elenco](#)).

Sperando di fare cosa utile e gradita, si inoltrano, altresì, le linee guida aggiornate relative alla gestione procedurale di due tra gli istituti più utilizzati: le **Convenzioni disciplinate dall'art. 11 della Legge n. 68/1999** ([Clicca QUI](#)) e quelle **disciplinate dall'art. 14 del Decreto legislativo n. 276/2003** ([Clicca QUI](#)).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Politiche del lavoro per i disabili della Provincia di Cremona al numero tel. 0372 406648 oppure scrivere una mail a collocamento.disabili@provincia.cremona.it

Fonte: Provincia di Cremona

PROSPETTO INFORMATIVO ANNUALE DISABILI 2024

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge 68/1999, la scadenza - per inviare il Prospetto Informativo della situazione occupazionale riferita al 31 Dicembre 2023 - è il 31 Gennaio 2024.

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica costituendo mancato adempimento l'invio con strumenti diversi.

Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, **vi siano stati cambiamenti** nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della riserva.

Obbligo, da Gennaio 2018, per le aziende che hanno una base occupazionale pari a 15 dipendenti di inviare il prospetto informativo nonché attivarsi per adempiere all'obbligo del disabile entro i 60 giorni.

Nella base di calcolo della quota di riserva vanno computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (i lavoratori a part-time vanno computati in proporzione all'orario di lavoro), ad esclusione di alcune categorie:

TIPOLOGIA	NOTA
Lavoratori disabili occupati, assunti ai sensi della stessa L. 68/1999 (art. 4, co 1, L. 68/1999)	
Lavoratori disabili occupati, non assunti per il tramite delle strutture del collocamento obbligatorio (art. 4, co 3-bis, L. 68/1999)	Che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.
Lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi (art. 4, co 1, L. 68/1999)	
Lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato (Cass. 20.10.1983, n. 6165)	
Lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60% (art. 4, co 4, L. 68/1999)	A meno che l'inabilità non sia stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.
Lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per	Qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33%, e sempre a condizione che il

infortunio sul lavoro o malattia professionale (art. 3, comma 4, D.P.R. 10.10.2000, n. 333)	datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell'accaduto.
Soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 4, co 1, L. 68/1999)	
Dirigenti (art. 4, co 1, L. 68/1999)	
Apprendisti (art. 47, co 3, DLvo 81/2015)	
Tirocinanti e stagisti	
Lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento (art. 4, co 1, L. 68/1999)	
Lavoratori somministrati da Agenzie di Lavoro (art. 4, co 1, L. 68/1999)	
Lavoratori operanti esclusivamente all'estero (art. 4, co 1, L. 68/1999)	
Soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 4, co 1, L. 68/1999)	
Lavoratori a domicilio (art. 4, co 2, L. 68/1999)	
Collaboratori coordinati e continuativi	
Partite IVA	
Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto	
Lavoratori in telelavoro (art. 23 del D.L.vo n. 80/2015)	Qualora ciò sia previsto da accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed esclusivamente nel caso in cui i datori di lavoro privati ne facciano ricorso per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L'esclusione presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l'intero orario di lavoro; pertanto, ove gli stessi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all'orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno.
Lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale (art. 12, co 12-quater, D.L. n. 225/2010, convertito in L. n. 10/2011)	
Lavoratori occupati in cantiere (art. 5, co 2, L. 68/1999)	
Personale viaggiante e navigante che lavora in aziende che operano nel settore del	

trasporto aereo, marittimo e terrestre (art. 5, co 2, L. 68/1999)	
Addetti al trasporto nel settore edile (art. 5, co 2, L. 68/1999)	
Personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto, settore degli impianti a fune (art. 5, co 2, L. 68/1999)	
Lavoratori direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (art. 5, co 2, L. 68/1999)	
Lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio, ai fini INAIL, pari o superiore al 60 per mille (art. 5, co 3-bis, L. 68/1999)	<p>Il riferimento al pagamento del tasso di premio deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale.</p> <p>Il datore di lavoro può autocertificare l'esonero dall'obbligo di riserva, relativamente agli addetti a tali lavorazioni.</p> <p>Si ricorda che in caso di esonero, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.</p>
Lavoratori distaccati da altra azienda	

Qualora non si proceda all'adempimento comunicativo alla data prestabilita, è prevista una sanzione amministrativa di 635,11 euro. Sanzione che viene maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 31 gennaio 2024.

Al fine di evidenziare il rispetto dell'adempimento comunicativo, dovrà essere conservata la ricevuta di avvenuta trasmissione (contenente la data e l'ora di invio), che i servizi informatici rilasceranno una volta inviato il prospetto.

Fonte: Confimi Industria

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GENNAIO 2024

Pubblichiamo di seguito le scadenze contrattuali del mese di gennaio 2024:

CCNL CARTA INDUSTRIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le Parti, riconoscono l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica (Enipg) quale organismo atto a provvedere allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale del settore. A decorrere da gennaio 2022 viene istituito un

contributo di assistenza contrattuale. Le aziende del settore cartotecnico sono tenute all'iscrizione a decorrere da gennaio 2022.

Per il pagamento della quota:

- le aziende fino ai 15 dipendenti verseranno un contributo nella misura dello 0,05% della retribuzione annua lorda per l'anno 2023 e 0,10% a regime, dal 2024;
- le aziende sopra i 15 dipendenti verseranno lo 0,10% della retribuzione annua lorda a decorrere da gennaio 2023.

Al contributo non sono tenute le aziende cartarie e del converting del tissue.

MINIMI TABELLARI

Livelli	Minimo
Q	2.652,52
AS	2.644,08
A	2.326,43
B 1	2.119,24
B 2 S	2.066,91
B 2	1.999,53
C 1 S	1.886,49
C 1	1.819,11
C 2	1.698,84
C 3	1.613,23
D 1	1.544,73
D 2	1.458,78
E	1.364,45

CCNL CEMENTO INDUSTRIA

RETRIBUZIONE

Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall'art. 71 (Lavoro straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, E.D.R., eventuali aumenti periodici di anzianità) una maggiorazione del:

- 40% per le ore lavorate di notte;
- 41% per le ore lavorate di notte a decorrere dall'1.1.2016;
- 42% per le ore lavorate di notte a decorrere dall'1.1.2017;
- 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni);
- 5,5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° gennaio 2023;

- 6% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia caso di due turni) a decorrere dall'1.1.2024.

SANITÀ INTEGRATIVA

Dall'1.1.2024, la contribuzione a carico dell'azienda per ogni dipendente sarà elevata a 15,00 euro mensili.

CCNL CHIMICA PMI (UNIONCHIMICA): MINIMI TABELLARI**CHIMICI**

Livelli	Minimo
H	3.009,09
G	2.824,68
F	2.567,63
E	2.317,86
D	2.150,00
C	1.929,02
B	1.739,56
A	1.610,01

CERAMICA

Livelli	Minimo
A1	2.683,85
B1	2.455,57
B2	2.312,83
C1	2.150,46
C2	2.102,08
C3	2.047,26
D1	1.996,50
D2	1.864,51
D3	1.816,19
E1	1.756,62
E2	1.665,76
E3	1.617,27
F	1.570,72

GOMMA-PLASTICA

Livelli	Minimo
Q	2.710,87
8	2.613,91
7	2.389,31
6	2.138,86
5	1.987,14
4	1.875,12
3	1.795,46
2	1.740,63
1	1.586,17

CCNL GOMMA-PLASTICA INDUSTRIA

MINIMI TABELLARI

Livelli	Minimo
Q	2365,59
A	2227,34
B	2101,27
C	2073,68
D	2047,62
E	1964,98
F	1914,12
G	1783,74
H	1701,02
I	1529,25

SANITÀ INTEGRATIVA

A decorrere dall'1.1.2024 si stabilisce il versamento di una somma pari ad euro 14,00 (T.E.C.) destinati alla assistenza sanitaria integrativa, da definirsi secondo intese. Sempre a decorrere dal 1 gennaio 2024 i lavoratori iscritti al Fasg&p potranno integrare il piano sanitario mediante contribuzione a proprio carico pari ad euro 7.

CCNL GRAFICI-EDITORIA INDUSTRIA**SANITÀ INTEGRATIVA**

Da gennaio 2024 il contributo passa a complessivi euro 13,00 mensili. A partire dal 2027 il contributo complessivo pari a 156 euro annui sarà suddiviso tra azienda e lavoratore che avrà deciso di aderire al Fondo con le quote mensili rispettivamente di euro 9,00 a carico azienda e euro 4,00 a carico lavoratore.

A decorrere dall'1.1.2024 le imprese che omettano il relativo contributo dovranno alternativamente:

- erogare al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari a 25 Euro lordi per dodici mensilità e con incidenza sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 47, Parte Prima - Norme Generali;
- assicurare ai lavoratori prestazioni sanitarie complessivamente equivalenti a quelle garantite dal Fondo Salute Sempre con oneri a totale carico delle aziende non inferiori a quelli previsti dal presente articolo.

Norma transitoria: per gli anni 2024, 2025 e 2026 saranno iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi disciplinati dal presente C.C.N.L. che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa di cui al punto 2 del presente articolo e il contributo di 156 euro sarà integralmente a carico dell'azienda.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal 1° gennaio 2024 aumenta il contributo dovuto al Fondo Byblos. Il contributo a carico del datore di lavoro pari all'1,20% (1,40% dall'1.1.2024) della retribuzione contrattuale annua.

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data del 19.12.2023 verrà corrisposto l'importo lordo una tantum di € 200,00, commisurato al periodo di servizio prestato dall'ultima scadenza (31.12.2022), con riduzione proporzionale esclusivamente in caso di aspettativa, assenza facoltativa, CIG/FIS e cassa in deroga a zero ore. L'una tantum, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, non è utile ai fini del computo del TFR e verrà così corrisposta: € 100,00 lorde con la retribuzione del mese di gennaio 2024; € 100,00 lorde con la retribuzione del mese di gennaio 2025.

CCNL LEGNO INDUSTRIA: MINIMI TABELLARI

Entro il mese di gennaio 2024 e di gennaio 2025, le Parti si incontreranno e definiranno gli incrementi dei minimi contrattuali a valere dall'1 gennaio a copertura rispettivamente degli anni 2023 e 2024, sulla base del dato Ipcg generale dell'anno precedente come pubblicato dall'Istat.

Fonte: Confimi Industria

INL: DISTACCO TRANSNAZIONALE – SEMPLIFICAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DEI PRESTATORI DI SERVIZIO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la [nota n. 2401 del 20 dicembre 2023](#), con la quale fornisce le indicazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei prestatori di servizio, di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016. Si ricorda che, ai sensi della normativa richiamata, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:

1. **conservare** una copia (cartacea e telematica), in lingua italiana, dei seguenti **documenti**:
 - il **contratto di lavoro**,
 - i **prospetti paga**,
 - i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la **durata dell'orario di lavoro giornaliero**,
 - la **documentazione** comprovante il **pagamento delle retribuzioni**,
 - la **comunicazione** pubblica di **instaurazione del rapporto di lavoro** (o documentazione equivalente),
 - l'attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro. (INL – circolare 1/2023)
 - il **modello A1**.
2. **designare un referente** elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.

Questi i chiarimenti forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Quanto al primo aspetto, in ragione delle citate esigenze di semplificazione, **si ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta**, senza che ciò implichi la necessità di tenerla *in loco* per tutto il periodo di distacco.

Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circolare n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante.

Quanto al secondo aspetto va invece chiarito che il soggetto referente che l'impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, **non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale**.

Sarà evidentemente sufficiente, come del resto previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

Fonte: INL

MIN.LAVORO: ATTRIBUZIONE DI RISORSE ALL'INPS DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI SOGGETTI DISABILI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2023, il [Decreto 17 novembre 2023](#) con l'attribuzione di risorse all'INPS del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 2023.

Fonte: Ministero del Lavoro

INPS: PIATTAFORMA OMNIA IS – SERVIZIO DI ALERT AZIENDALE PER LA SCADENZA DEI TERMINI DECADENZIALI

L'INPS, con il [messaggio n. 4496 del 15 dicembre 2023](#), comunica che nell'ambito delle funzionalità che rientrano nella nuova piattaforma unica delle prestazioni di integrazione salariale OMNIA IS, è previsto il rilascio di un nuovo servizio dedicato ai datori di lavoro e agli intermediari, volto ad avvisare i medesimi dell'approssimarsi del termine decadenziale per l'invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41, contenenti, rispettivamente, i dati per conguagliare le prestazioni di integrazione salariale anticipate ai lavoratori e i dati necessari all'Istituto per il pagamento diretto delle medesime prestazioni.

Fonte: INPS

INPS: NUOVI MODELLI PER LA RICHIESTA DELL'ISEE 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il [Decreto Direttoriale n. 407 del 13 dicembre 2023](#), di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013.

L'INPS, con il [messaggio n. 4536 del 18 dicembre 2023](#), comunica che è stato approvato il nuovo modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e le relative istruzioni.

La nuova modulistica sostituirà, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i precedenti modelli e istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.

Queste le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni per la richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

- sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell'ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righe, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all'anno di imposta 2022;
- sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, paragrafi 3, 3.1, 3.2, 3.3), per recepire la possibilità di autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell'ISEE con la propria identità digitale (SPID almeno di 2° livello, CIE o CNS) in conformità alle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto

del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, introdotto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2022;

- sono stati modificati il Quadro C della DSU integrale e le relative istruzioni per la compilazione (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 3, paragrafo 2.1.3) per tenere conto della norma che ha modificato la soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente universitario (cfr. l'art. 3 del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320). In particolare, a seguito della modifica normativa, la predetta soglia è fissata a 9.000,00 euro annui, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento o in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore di riferimento;
- è stato ridenominato il campo relativo ai proventi agrari del Quadro FC4 del modello DSU Mini e DSU Integrale e, conseguentemente, è stato rivisto il relativo paragrafo 6.3, parte 2, delle istruzioni per la compilazione;
- sono stati modificati i modelli e le istruzioni per la compilazione (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafi 1.1 e 1.1.7; parte 3, paragrafo 1.2.1.1) per recepire l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cfr. l'art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), che prevede l'attrazione nel nucleo dei genitori del figlio maggiorenne non convivente a loro carico ai fini IRPEF se di età inferiore a 26 anni. In tale modo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, troverà nuovamente applicazione il comma 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in base al quale è prevista la suddetta attrazione a prescindere dall'età del figlio maggiorenne non convivente con i genitori, nel caso non sia coniugato e non abbia figli;
- sono stati inseriti, all'interno delle istruzioni, due nuovi paragrafi: uno relativo ai "Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere" (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.8) e uno denominato "Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell'Assegno di inclusione" (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.11) e, conseguentemente, sono stati modificati e integrati alcuni paragrafi già presenti nelle istruzioni parte 2 (paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4).

La nuova modulistica e le relative istruzioni per la corretta compilazione saranno disponibili sul sito istituzionale dell'Istituto www.inps.it, all'interno del **Portale Unico ISEE** nella sezione **"Informazioni" > "Modulistica e modelli"**.

Fonte: INPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

RAPPORTI DI AGENZIA: DISCIPLINA ENASARCO CONFERMATI PER L'ANNO 2024

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2024, come avvenuto già per il triennio 2021- 2023, viene confermata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali. Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia,

anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

LE ALIQUOTE DELLA CONTRIBUZIONE PER AGENTI OPERANTI IN FORMA DI IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2024 confermano quelle applicate per l'anno precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aliquota contributiva	14,65 %	15,10 %	15,55 %	16,00 %	16,50 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta la percentuale dell'8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l'addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2024:

Provvigioni relative al mese di gennaio 2024, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 2024

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

LE ALIQUOTE DELLA CONTRIBUZIONE PER AGENTI OPERANTI IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2024	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2024, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2024)	20 maggio 2024
II trimestre (aprile-maggio-giugno 2024)	20 agosto 2024
III trimestre (luglio-agosto-settembre 2024)	20 novembre 2024
IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2024)	20 febbraio 2025

AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI AGENTI

Per i nuovi iscritti a partire dal 2024 non sono più operative le agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis* del regolamento. Tuttavia, restano efficaci per coloro che si sono iscritti nel triennio 2021-2023. Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell'agevolazione.

Requisiti

L'agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
- già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;
- non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell'incarico);
- svolgano l'attività di agenzia in forma individuale.

Durata

L'agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico. Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Agevolazioni contributive

Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l'aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:

- primo anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività: 11% (anziché 17%);
- secondo anno solare: 9% (anziché 17%);
- terzo anno solare: 7% (anziché 17%).

Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell'impresa preponente e per l'altra metà a carico dell'agente

Minimale

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell'agevolazione.

Distinta online

La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.

Conferimento dell'incarico

Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l'agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come "agevolato".
Vediamo di seguito alcuni esempi (rinviando al sito *web* della Fondazione www.enasarco.it).

ESEMPIO 1 - Agente individuale nato il 10/03/1997

Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 15/04/2023 (all'età di 26 anni).

Agevolazione su C1		
Anno	Aliquota contributiva	Minimale contributivo
2023	Aliquota 2023 – 6	Minimale 2023 /2
2024	Aliquota 2024 – 8	Minimale 2024 /2
2025	Aliquota 2025 – 10	Minimale 2025 /2

Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2024 (all'età di 27 anni).

Agevolazione su C2		
Anno	Aliquota contributiva	Minimale contributivo
2024	Aliquota 2024 – 8	Minimale 2024 /2
2025	Aliquota 2025 – 10	Minimale 2025 /2

Conferimento del terzo incarico di agenzia (C3) in data 30/08/2025 (all'età di 28 anni).

Agevolazione su C3		
Anno	Aliquota contributiva	Minimale contributivo
2025	Aliquota 2025 – 10	Minimale 2025 /2

Conferimento del quarto incarico di agenzia (C4) in data 1/02/2026 (all'età di 28 anni).

Per C4 l'agente non ha diritto ad alcuna agevolazione in quanto il primo incarico è stato conferito nel 2023, quindi il triennio agevolato è 2023-2025.

ESEMPIO 2 - Agente individuale nato il 10/03/1992

Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 1/02/2023 (all'età di 30 anni, non avendo ancora compiuto il 31° anno di età).

Agevolazione su C1		
Anno	Aliquota contributiva	Minimale contributivo
2023	Aliquota 2023 – 6	Minimale 2023 /2
2024	Aliquota 2024 – 8	Minimale 2024 /2
2025	Aliquota 2025 – 10	Minimale 2025 /2

Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2023.

Per C2 l'agente non ha diritto ad alcuna agevolazione perché alla data di conferimento dell'incarico di agenzia ha già compiuto il 31° anno di età.

ESEMPIO 3 - Agente individuale nato il 10/03/1997 che ha svolto l'attività di agenzia dal 2015 al 2019 (da 18 a 22 anni) e l'ultimo rapporto di agenzia risulta cessato il 28/05/2019

Conferimento del nuovo incarico (C1) in data 15/04/2023 (all'età di 26 anni).
Poiché la ripresa dell'attività avviene dopo più di 3 anni di interruzione dall'ultimo rapporto di agenzia, il caso è identico a quello di cui all'esempio 1.

Fonte: Confimi Industria

INPS: INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

L'INPS, con il [messaggio n. 4558 del 19 dicembre 2023](#), fornisce le istruzioni operative ed i chiarimenti per l'applicazione dell'incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (ai sensi dell'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

- il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

La misura in trattazione comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, ivi compreso l'eventuale contributo aggiuntivo IVS.

Vedasi anche la circolare INPS n. 82 del 22 settembre 2023 ([clicca QUI](#))

Fonte: INPS

INPS: CONGUAGLIO DI FINE ANNO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'INPS, con la [circolare n. 106 del 20 dicembre 2023](#), fornisce i chiarimenti e le precisazioni sulle operazioni di conguaglio, relative all'anno 2023, per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso Uniemens ListaPosPA, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

- **elementi variabili della retribuzione**, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro 7 ottobre 1993;

- **massimale contributivo e pensionabile**, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- **contributo aggiuntivo IVS 1%**, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
- conguagli sui **contributi versati sui compensi per ferie** a seguito della fruizione delle stesse;
- **fringe benefits** esenti non superiori al limite di 258,23 euro (innalzato a 3.000,00 euro per l'anno 2023 per i lavoratori di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) nel periodo d'imposta (articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR);
- **mance** elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle **strutture ricettive** e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (vedi [allegato](#));
- auto aziendali a uso promiscuo;
- **prestiti** ai dipendenti;
- conguagli per **versamenti di quote di TFR** al Fondo di Tesoreria;
- **rivalutazione annuale del TFR** conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle **operazioni societarie**.

Inoltre, vengono riepilogate le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens, ListaPosPA, da Amministrazioni pubbliche, Enti e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.

Fonte: INPS

INPS: PNRR – IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI PER L'UTENZA

L'INPS, nell'ambito dei progetti finalizzati all'attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha implementato una serie di nuovi servizi per l'utenza.

Questi i relativi messaggi:

- [messaggio n. 4710 del 29-12-2023](#) – Progetto "Nuovo Sportello virtuale per il cittadino e le imprese su visite mediche di controllo". Rilascio di un nuovo servizio per i datori di lavoro, in materia di esecuzione delle visite mediche di controllo ai lavoratori dipendenti in malattia
- [messaggio n. 4706 del 29-12-2023](#) – Rilascio della prima versione del servizio di "Consultazione e monitoraggio flussi contributivi Uniemens"
- [messaggio n. 4702 del 29-12-2023](#) – Pensione di vecchiaia ordinaria. Semplificazione delle domande telematiche
- [messaggio n. 4698 del 29-12-2023](#) – Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti – Step 2. Avvio campagna sperimentale con video-guida personalizzata e interattiva per destinatari di verbali sanitari di invalidità civile e sordità
- [messaggio n. 4693 del 28-12-2023](#) – Progetto "Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva"
- [messaggio n. 4684 del 28-12-2023](#) – Progetto "Piattaforma intermediari per l'erogazione delle prestazioni individuali"
- [messaggio n. 4681 del 28-12-2023](#) – Progetto "Servizi personalizzati e proattivi per gli intermediari per la consulenza e gestione delle prestazioni collegate al reddito"
- [messaggio n. 4673 del 27-12-2023](#) – "INPS Consiglia – Qual è la tua necessità" – rilascio funzionalità
- [messaggio n. 4672 del 27-12-2023](#) – Progetto "Piattaforma unica CIG (Omnia IS) – Servizi integrati per i pagamenti, Step 2". Rilascio del servizio "OMNIA IS – COM"

- [messaggio n. 4671 del 27-12-2023](#) – Progetto PNRR “Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti”. Avvio della campagna con video-guida personalizzata e interattiva per i pensionati destinatari della campagna di Sollecito Dichiarazione RED (anno reddito richiesto 2021). Step 1
- [messaggio n. 4670 del 27-12-2023](#) – Progetto “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”. Rilascio aggiornamenti del servizio di presentazione domanda di indennità DIS-COLL
- [messaggio n. 4669 del 27-12-2023](#) – Rilascio in produzione dell’applicativo VARCO. Fase sperimentale
- [messaggio n. 4668 del 27-12-2023](#) – Progetto PNRR “RED Precompilato”. Rilascio del servizio
- [messaggio n. 4648 del 22-12-2023](#) – Progetto “Piattaforma Unica Cig (Omnia IS) – Servizi Integrati per il Monitoraggio – Step 2 – Cruscotto di Monitoraggio OMNIA IS”. Rilascio del servizio di monitoraggio finanziario: “Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS”
- [messaggio n. 4642 del 22-12-2023](#) – Progetto “Realizzazione Gestione Domestici su App INPS Mobile” e Progetto “Sviluppo APP INPS”. Gestione dei rapporti di lavoro domestico. Rilascio nuove funzioni sull’app “INPS Mobile”
- [messaggio n. 4620 del 21-12-2023](#) – Progetto “Piattaforma unica CIG OMNIA IS”. Rilascio servizi integrati e proattivi per l’accesso alle integrazioni salariali. Servizio di *chat live*. Cruscotto aziendale e contatori autorizzato e fruito
- [messaggio n. 4619 del 21-12-2023](#) – Progetto “Piattaforma unica CIG OMNIA IS”. Rilascio nuova funzionalità di comunicazione datore di lavoro/intermediario/Sede
- [messaggio n. 4617 del 21-12-2023](#) – Piattaforma OMNIA IS. Rilascio generalizzato del nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Modalità di gestione della nuova domanda
- [messaggio n. 4616 del 21-12-2023](#) – Piattaforma “OMNIA IS”. Rilascio del nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Fonte: INPS

INPS: PARITÀ DI GENERE – ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE 2023

L’INPS, con il [messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023](#), rende noto che sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza *on line* “**SGRAVIO PAR_GEN_2023**” al fine di consentire l’invio delle richieste di accesso all’**esonero contributivo per i datori di lavoro privati che conseguono la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023**.

Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame ai datori di lavoro privati che conseguono **la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023**, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al **30 aprile 2024**. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero deve contenere le seguenti informazioni:

- i **dati** identificativi del datore di **lavoro**;

- la **retribuzione media mensile globale** stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere, di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- l'**aliquota datoriale media** stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere, di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- la **forza aziendale media** stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere, di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- il **periodo di validità della certificazione** di parità di genere di cui all'articolo 46-bis, **indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;**
- la **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **di essere in possesso della certificazione di parità di genere** di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, **l'identificativo alfanumerico del Certificato** della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

Le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all'acquisizione delle istanze (30 aprile 2024). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza *on-line*, l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.

L'INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l'art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante, pari all'1% della contribuzione datoriale – nel sopracitato limite di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato "Accolta".

Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "**4R**", che assume il seguente significato "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021".

Fonte: INPS

INPS: UNDER 36 – ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA DOCUMENTALE

L'INPS, con il [messaggio n. 4618 del 21 dicembre 2023](#), fornisce le istruzioni per i datori di lavoro che, a seguito di tale intervento, in alternativa si trovino nella condizione di potere fruire, avendone diritto, dell'esonero "under 36". Il datore di lavoro potrà valorizzare l'esonero "under 36", utilizzando le istruzioni operative fornite dal messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 e nella circolare n. 57 del 22 giugno 2023. In particolare, la compilazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi oggetto di recupero della fruizione dell'agevolazione, deve essere esposta in una delle denunce UniEmens riferite alle mensilità da ottobre 2023 a gennaio 2024.

Fonte: INPS

INPS: INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO – ISTRUZIONI

L'INPS, con la [circolare n. 109 del 27 dicembre 2023](#), fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità *una tantum* per gli anni 2022 e 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico.

Le indennità sono state previste dalle seguenti disposizioni normative:

- decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022
- decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023

Fonte: INPS

INPS: ESONERO CONTRIBUTIVO IN CASO DI ASSUNZIONE DEI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

L'INPS, con la [circolare n. 111 del 29 dicembre 2023](#), fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

Fonte: INPS

INPS: SIMULATORE CALCOLO SANZIONI CIVILI E PIANO DI AMMORTAMENTO

L'INPS, con il [messaggio n. 4718 del 29 dicembre 2023](#), comunica che sul portale istituzionale www.inps.it è stato pubblicato un nuovo strumento – che include due servizi di simulazione – rivolto, in questa prima fase, ai datori di lavoro Uniemens e ai committenti della Gestione separata. Tali servizi consentono il calcolo delle sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e il calcolo del piano di ammortamento, ai fini della regolarizzazione in forma rateale dei debiti contributivi in fase amministrativa.

Lo strumento "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento" è disponibile all'utente accedendo senza autenticazione, tramite il percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > "Strumenti" > "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento", oppure, digitando "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento" nel campo di ricerca testuale nella *homepage*.

Lo strumento propone due sezioni:

- 1) **CALCOLO SANZIONI CIVILI** : Il simulatore "Calcolo Sanzioni Civili" consente di calcolare le sanzioni civili dovute per l'omesso o ritardato versamento dei contributi ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'importo viene calcolato avuto riguardo alla natura del credito, alla scadenza legale dell'adempimento e al tasso vigente alla data della simulazione. Come sopra specificato, il servizio è disponibile per il calcolo delle sanzioni relative alla contribuzione dovuta alla Gestione Aziende con dipendenti e alla Gestione Separata in riferimento ai soli committenti.

2) PIANO DI AMMORTAMENTO: Il simulatore "Piano di ammortamento" consente di calcolare l'importo delle rate, fino a un massimo di ventiquattro, maggiorato dell'interesse di dilazione vigente alla data della simulazione in caso di regolarizzazione mediante rateazione del debito per contributi e sanzioni in fase amministrativa. In tale modo agli utenti, in relazione all'importo del debito complessivo per contributi e sanzioni, viene offerta la possibilità di valutare la sostenibilità del relativo onere nel rispetto del Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa illustrato nella circolare n. 108 del 12 luglio 2013.

Fonte: INPS

INPS: ESONERO CONTRIBUTIVO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

L'INPS, con il [messaggio n. 5 del 2 gennaio 2024](#), comunica le **imprese ammesse alla fruizione dello sgravio**, i cui periodi di **CIGS** per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 31 marzo 2023. Inoltre, fornisce gli **adempimenti** dovuti dalle **strutture territoriali**. Vedasi anche la circolare n. 40 del 5 aprile 2023, con la quale l'Istituto ha fornito le istruzioni operative per fruire dello sgravio contributivo per i **contratti di solidarietà**, accompagnati da **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)**.

Fonte: INPS

INPS: ASSEGNO UNICO 2024 -CONTINUITÀ DELLE DOMANDE GIÀ PRESENTATE

L'INPS, con il [messaggio n. 15 del 2 gennaio 2024](#), informa che non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda per l'Assegno unico e universale 2024, fermo restando che la domanda già trasmessa all'Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Inoltre, il messaggio comunica il nuovo Calendario dei pagamenti per il periodo gennaio-giugno 2024. Relativamente alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, queste le date di pagamento dell'assegno unico e universale valevoli per il periodo gennaio – giugno 2024:

- 17, 18, 19 gennaio 2024;
- 16, 19, 20 febbraio 2024;
- 18, 19, 20 marzo 2024;
- 17, 18, 19 aprile 2024;
- 15, 16, 17 maggio 2024;
- 17, 18, 19 giugno 2024.

Come di consueto, il pagamento della prima rata della prestazione avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data sarà accreditato anche l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.

Fonte: INPS

INPS: COMPENSI FRINGE BENEFIT E STOCK OPTION – INVIO DATI 2023

L'INPS, con il [messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024](#), fornisce indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare, da parte dei datori di lavoro, nella trasmissione all'Istituto dei dati relativi ai **compensi erogati a titolo di *fringe benefit* e di *stock option*** al personale cessato dal servizio nel corso del periodo d'imposta 2023. In relazione a tali compensi l'INPS svolge attività di **sostituto d'imposta**. I datori di lavoro interessati dovranno inviare i dati **entro il 21 febbraio 2024** e la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica utilizzando l'applicazione "**Comunicazione Benefit Aziendali**", accessibile attraverso il [servizio online](#). I flussi che arriveranno dopo il termine non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno.

Fonte: INPS

INPS: AMMORTIZZATORI SOCIALI – LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER IL 2024

L'INPS, con la [circolare n. 4 del 5 gennaio 2024](#), fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell'anno 2024.

Fonte: INPS

Api Notizie	FISCALE
n.01 del 16.01.2024	pagina 34

AFFRANCAMENTO UTILI E RISERVE: I CODICI PER INTERESSI E SANZIONI

Dopo i codici tributo per versare con F24 Elide l'imposta sostitutiva sui redditi degli utili e delle riserve di utile (articolo 1, commi 87-95, legge n. 197/2022), istituiti con la risoluzione n. 34/2023 dello scorso giugno, arrivano i codici tributo "8954" e "1954" per versare, rispettivamente, le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso. La novità con la [risoluzione n. 70/E del 18 dicembre 2023](#) dell'Agenzia delle entrate.

Con la risoluzione odierna, quindi, l'Agenzia istituisce i seguenti codici tributo per versare tramite F24 Elide le sanzioni e gli interessi dovuti nel caso in cui il contribuente sia ricorso al ravvedimento operoso per versare l'imposta sostitutiva sugli utili e le riserve di utile, introdotta dalla scorsa legge di Bilancio:

- "8954" denominato "Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all'articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"
- "1954" denominato "Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all'articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

I codici dunque si aggiungono a quelli per versare la sostitutiva vera e propria ("1723" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile - Aliquota ordinaria - Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197", "1724" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile - Aliquota ridotta - Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197", "1725" denominato "Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva ordinaria e l'imposta sostitutiva ridotta - Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197")

In sede di compilazione del modello "F24 Elide", i nuovi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", secondo le seguenti modalità.

Nella sezione "Contribuente", sono indicati nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

Nella sezione "Erario ed altro", sono indicati:

- nel campo "tipo", la lettera "R"
- nel campo "elementi identificativi", nessun valore
- nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione
- nel campo "anno di riferimento", l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA"
- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", nessun valore.

Fonte: Agenzia delle Entrate

RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 216/2023 ([clicca QUI](#)), per il 2024, vengono introdotte importanti novità di carattere fiscale in materia di lavoro subordinato.

REVISIONE DISCIPLINA IRPEF (ART. 1)

Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

Per l'anno 2024 viene previsto l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.

REVISIONE DISCIPLINA DETRAZIONI FISCALI (ART. 2)

Per l'anno 2024, ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'ammontare della detrazione lorda spettante ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, del TUIR è diminuito di un importo pari a 260 euro delle detrazioni complessivamente spettanti, in relazione ai seguenti oneri:

- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI (ART. 4)

In **materia di lavoro** viene prevista una **maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni**. Tale maggiorazione sarà pari al 20%, che potrà arrivare al 30% nel caso in cui l'assunzione sia effettuata nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:

- lavoratori svantaggiati o con disabilità;
- donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.

Fonte: Confimi Industria

LE PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI GENNAIO 2024

NUOVA SABATINI

La nuova circolare direttoriale del Mimit dell'11 dicembre 2023, n. 50031 interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni "Nuova Sabatini" a seguito dell'entrata in vigore, il 1° luglio 2023, del Regolamento UE 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, integrando le disposizioni contenute nella circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 in ragione delle modifiche introdotte dal predetto regolamento e modifica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore (allegato 4), che l'impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo (allegato 2). (Mimit, circolare direttoriale n. 50031 dell'11dicembre 2023)

COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI

Con la risposta a interpello n. 478 del 2023 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente può compensare i crediti d'imposta edilizi, acquisiti a mezzo di cessione del credito, con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 478/E/2023)

COSTI AUTO ELETTRICA AGENTI

Con la risposta a interpello n. 477 del 15 dicembre 2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini Iva e imposte dirette da applicare alle "ricariche" dell'autovettura a trazione elettrica di un agente di commercio. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 477/E/2023)

ART BONUS

Con la circolare n. 34 del 28 dicembre 2023, l'Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull'art bonus a seguito di alcune modifiche normative e dei quesiti dei contribuenti. (Agenzia delle entrate, circolare n. 34/E/2023)

Fonte: Confimi Industria

REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" DEI CREDITI FISCALI

Le compensazioni "orizzontali" dei crediti fiscali (sono tali le compensazioni di un credito con un debito di natura diversa) sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo. Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti, considerando il fatto che a inizio anno normalmente si rendono disponibili i crediti fiscali relativi all'anno precedente.

LE REGOLE PER I CREDITI IVA

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione, per importi superiori a 5.000 euro (entro tale importo la compensazione è libera), occorre ricordare che:

- può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;

- la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità a opera di soggetti a ciò abilitati;
- Per le c.d. *start up* innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “*orizzontali*” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva ovvero con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “*Iva da Iva*”, anche se superano le soglie sopra indicate.

COMPENSAZIONE “LIBERA” PER I CREDITI IVA ANNUALI NON SUPERIORI A 5.000 EURO

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2023 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

- a partire dal 1° gennaio 2024;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “*primi*” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:

- non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2023 risultante dalla dichiarazione Iva 2024 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2024);
- al contrario, devono essere conteggiate nel limite, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2023 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2023 risultante dalla dichiarazione Iva 2024).

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA ANNUALI SUPERIORI A 5.000 EURO

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva; la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui sarà possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

ESEMPIO 1

Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (fissato al 1° febbraio 2024), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 2 febbraio 2024, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro dal successivo 12 febbraio 2024. Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine “*mobile*” che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione Iva annuale.

RESIDUO CREDITO IVA ANNUALE RELATIVO ALL’ANNO 2022

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2022, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2024 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2024

relativa all'anno 2023 (esempio: compensazione il 16 gennaio 2024 del credito Iva relativo al 2022), non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l'anno "2022" come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2022 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2023 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario);

- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2022 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2024 come credito Iva relativo all'anno 2023 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

LE REGOLE PER GLI ALTRI CREDITI

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

Il D.L. 124/2019 ha inoltre esteso a tali crediti le regole restrittive riguardo la previa presentazione della dichiarazione, già applicabili ai fini Iva.

Pertanto, per i crediti erariali di importo superiore a 5.000 euro, l'utilizzo in compensazione "orizzontale" è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2024, in compensazione orizzontale, solo i crediti 2023 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

VERSAMENTI CON COMPENSAZIONE

Per tutti i soggetti (titolari o meno di partita Iva) la presentazione di un F24 con un credito in compensazione deve essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, anche per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti.

Solo nel caso di presentazione di modello F24 senza compensazione sarà possibile utilizzare i sistemi di *home banking*, ovvero, per i privati non titolari di partita Iva, è possibile anche l'utilizzo del canale cartaceo.

Versamento con F24	Titolare di partita Iva	Privato
Senza compensazione	Servizi telematici Agenzia delle entrate o <i>home banking</i>	Servizi telematici Agenzia delle entrate, <i>home banking</i> o cartaceo
Con compensazione	Servizi telematici Agenzia delle entrate	Servizi telematici Agenzia delle entrate

Per meglio definire l'ambito applicativo della disposizione è intervenuta l'Agenzia delle entrate attraverso la risoluzione n. 110/E/2019 indicando i codici tributo relativi ai crediti interessati dalle modalità di invio telematico tramite i servizi dell'Agenzia delle entrate: si precisa infatti che tale obbligo non sussiste qualora l'utilizzo del credito nel modello F24 rappresenti una compensazione "verticale" (ad esempio: utilizzo del credito per saldo Ires per effettuare il versamento dell'acconto Ires).

LIMITE MASSIMO ALLA COMPENSAZIONE

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a 2 milioni di euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali sia trimestrali.

DEBITI ISCRITTI A RUOLO

Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie che il contribuente non ha correttamente versato in passato.

Ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Nel caso di compensazione in violazione alla disciplina in commento, è prevista una sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Al riguardo, va ricordato che nella verifica del limite di 1.500 euro non si deve tener conto di:

- debiti iscritti a ruolo relativi a carichi diversi dai tributi erariali (ad esempio contributi previdenziali e multe stradali);
- debiti iscritti a ruolo che siano stati rateizzati (la cui rateazione sia ancora in corso e non decaduta).

Fonte: Confimi Industria

VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO D'IMPOSTA

Con l'apertura del periodo d'imposta 2024 occorre verificare:

1. la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:

- la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
- le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;

2. la percentuale del *pro rata* generale "definitivo" ai fini Iva per l'anno 2023 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2024 assume quale percentuale "provvisoria" proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

IL RISPETTO DEI LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

L'articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (artisti e professionisti) il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

Già dal 2023 i nuovi limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per chi svolge altre attività.

Intervenendo sull'articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, la Legge di Bilancio per il 2023 ha infatti innalzato le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 800.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l'adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 800.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:

- per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
- per l'effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Va rammentato che ai sensi dell'articolo 66, Tuir e dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2023 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2023 se adottano il criterio della registrazione.

Si ricorda che le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo "da bilancio" sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell'opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell'opzione.

IL RISPETTO DEI LIMITI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

Si ricorda che secondo l'articolo 14, comma 11, L. 183/2011: "i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata".

Tenuto conto di quanto sopra, le imprese (e i lavoratori autonomi) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 800.000 euro per chi svolge altre attività, possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile. Opzione che dovrà essere esercitata nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale Iva relativo all'anno nel quale la scelta è stata esercitata (per chi sceglie quindi di liquidazione l'Iva a cadenza trimestrale nell'anno 2024, la compilazione del quadro VO andrà effettuata nel modello di dichiarazione Iva 2025 relativo all'anno 2024).

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

L'importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell'1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l'effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

LA DETERMINAZIONE DEL PRO RATA DEFINITIVO PER L'ANNO 2023

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell'esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire in via *extra* contabile i conteggi per determinare la percentuale del *pro rata* definitivo di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da *pro rata* venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di *pro rata* individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente. Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del *pro rata* definitivo dell'anno 2023 costituisce il *pro rata* provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2024. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del *pro rata* assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da *pro rata* costituisce un costo generale deducibile.

Fonte: *Confimi Industria*

PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE

Pubblichiamo tutti i **Decreti Legislativi**, attuativi della delega per la riforma fiscale contenuta nella **Legge n. 111 del 9 agosto 2023**:

- [Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023](#), riforma delle **imposte sul reddito delle persone fisiche** e altre misure in tema di imposte sui redditi
- [Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023](#), con modifiche allo statuto dei **diritti del contribuente**
- [Decreto Legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023](#), con disposizioni in materia di **contenzioso tributario**
- [Decreto Legislativo n. 221 del 30 dicembre 2023](#), con disposizioni in materia di **adempimento collaborativo**

Fonte. *Governo*

RIDOTTA DAL 1° GENNAIO 2024 LA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il **D.M. 29 novembre 2023** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 288 dell'11 dicembre 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024".

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Nel caso di scadenza originaria del debito nell'anno precedente (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2023, effettuato in data 1° febbraio 2024) si dovrà applicare:

- dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 il tasso del 5%;
- dal 1° gennaio 2024 al 1° febbraio 2024 il tasso del 2,5%.

Se il debito originario del secondo acconto Ires dovuto è pari a 10.000 euro, il ravvedimento alla data del 1° febbraio 2024 va così esposto nel modello F24:

- Codice tributo 2002 anno 2023 10.000 euro;
- Codice tributo 8918 anno 2023 166,67 euro;
- Codice tributo 1990 anno 2023 64,39 euro (42,47 euro per i 31 giorni del 2023 più 21,92 euro per i 32 giorni del 2024).

MISURA DEGLI INTERESSI NON COMPUTATI PER ISCRITTO

La misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL'USUFRUTTO E DELLE RENDITE

Con il **D.M. 21 dicembre 2023** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre 2023 sono stati adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 2,5% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione di:

- rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- rendite o pensioni a tempo determinato;
- rendite e delle pensioni vitalizie;
- diritti di usufrutto a vita.

Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.

OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 116, L. 388/2000.

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2,5% dal 1° gennaio 2024, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'Autorità giudiziaria;

- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

L'incremento del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Fonte: Confimi Industria

MIN.LAVORO: ARTIGIANI – RIDUZIONE DEI PREMI PER IL 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il [Decreto Interministeriale n. 2975 del 27 ottobre 2023](#), con la riduzione dei premi per gli artigiani per l'anno 2023.

La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al **4,99% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2023**.

Fonte: Ministero del Lavoro

MIN.LAVORO: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO – ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il [Decreto direttoriale n. 142 del 22 novembre 2023](#), ha adottato il **45° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro**, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Fonte: Ministero del Lavoro

MODIFICATE LE SANZIONI PREVISTE PER REGISTRI E FORMULARI RIFIUTI

Il 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la [Legge 15 dicembre 2023, n. 191](#) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023) che, tramite l'art. 8-quater modifica l'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alle sanzioni per la violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari rifiuti, stabilendo che **il cumulo giuridico per più violazioni delle norme su registri e formulari rifiuti ex Dlgs 152/2006 si applica anche agli illeciti antecedenti l'entrata in vigore del Dlgs. 116/2020.**

Il "cumulo giuridico" per più violazioni è stato introdotto nell'articolo 258 dal Dlgs 116/2020 ed applicato dal 26 settembre 2020: chi, con un'azione od omissione viola diverse disposizioni su tenuta registri e formulari o commette più violazioni della stessa disposizione, è punito con la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata sino al doppio, anziché con la somma delle sanzioni per ogni violazione commessa (cumulo materiale).

Ora la Legge n. 191/2023, introducendo il comma 9-bis all'articolo 258 del Dlgs 152/2006, stabilisce che il cumulo giuridico si applica a tutte le violazioni in materia di tenuta di registri e formulari commesse anteriormente l'entrata in vigore del Dlgs 116/2020, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Fonte: Eco Camere

RENTRI - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E DEL FORMULARIO

Publicato il [Decreto direttoriale n.251 del 19 dicembre 2023](#) che definisce le modalità operative per la compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59

Il Decreto Direttoriale n.251/2023 definisce le modalità operative previste dall'articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:

- [Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti](#)
- [Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto](#)

I nuovi modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 59/2023, saranno applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, **a decorrere dal 13 febbraio 2025.**

Fonte: RENTRI

VARIAZIONE CONTRIBUTI CONAI ANNO 2024

Rendiamo noto il comunicato stampa ([clicca QUI](#)) relativo ai **nuovi valori del Contributo ambientale Conai (CAC)** per gli **imballaggi in alluminio, in carta, in plastica e in bioplastica compostabile**, a partire dal **1° aprile 2024.**

Tali variazioni avranno contestuali effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per l'importazione di imballaggi pieni.

Il comunicato è già disponibile sul sito www.conai.org.

Inoltre, saranno a breve disponibili sul sito e/o comunicati direttamente alle imprese interessate anche i nuovi valori delle altre procedure semplificate di dichiarazione del CAC, conseguentemente aggiornate per effetto delle suddette variazioni.

Per eventuali richieste di chiarimento e/o approfondimento in merito, Vi ricordiamo l'indirizzo infoassociazioni@conai.org e il numero verde Conai **800337799**.

Fonte: CONAI

IMPIANTI AUTORIZZATI AIA E LA DISCIPLINA END OF WASTE

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta n. 187169 del 17/11/2023 all'interpello, ha fornito indicazioni relativamente all'utilizzo di rifiuti nel processo produttivo di impianti industriali autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) e all'applicazione della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste).

Nello specifico, l'interpello chiedeva:

- 1) Se, gli impianti industriali soggetti alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) che utilizzano — o hanno intenzione di utilizzare — nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti non devono sottostare alla disciplina ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006; Il MASE, richiamando le Linee Guida SNPA n. 41/2022, spiega che essendo lo scopo ultimo di questi impianti industriali la produzione di un bene non si può qualificare la loro attività quale "processo di recupero dei rifiuti" e quindi non si considerano soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter per l'applicazione della disciplina EoW. Il Ministero, a conferma, richiama la Decisione di esecuzione 2019/1004/UE in tema di calcolo, verifica e comunicazione dei dati sui rifiuti che distingue il processo di end of waste, che concorre alla quantificazione dei rifiuti riciclati, dal processo produttivo volto alla produzione del bene che è escluso dal monitoraggio.
- 2) La possibilità per un impianto industriale manifatturiero, autorizzato con Aia, di utilizzare, insieme alla materia prima, rifiuti presenti nella "Lista verde" ai sensi della normativa sulle spedizioni di rifiuti ex regolamento 1013/2006/Ce.

Il MASE, rispondendo positivamente al quesito, conferma che gli impianti autorizzati in AIA possono integrare nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella Lista Verde, attraverso una comunicazione semplificata ai sensi dell'articolo 216, comma 8-septies, del Dlgs 152/2006 "nel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'Autorità ambientale competente. In tal caso, i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione". Il Ministero anche per questa fattispecie, non ritiene applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del Dlgs 152/2006.

Fonte MASE Ecocamera

POLIECO E CONAI - DICHIARAZIONI PERIODICHE - SCADENZE MESE DI GENNAIO 2024

POLIECO - DICHIARAZIONE PERIODICA: AI FINI DEL CONTRIBUTO POLIECO (*)

Si ricorda di presentare le dichiarazioni periodiche ai fini del contributo POLIECO, mediante la procedura messa a disposizione per gli utenti ([clicca QUI](#)). Come indicato sul sito di Polieco, la procedura consente la compilazione e la stampa della dichiarazione periodica; questa, completa degli estremi del versamento effettuato, va inviata con raccomandata A.R. oppure via posta elettronica certificata all'indirizzo polieco.amministrazione@pec.it entro il 15 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento per le semestrali, **ed entro il 15 gennaio per le annuali**.

(*) **PolieCo** è il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, chiamato a non avere scopo di lucro ed è retto dallo statuto di cui al d.m. 23 Maggio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 Luglio 2019); per legge ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 234 del d. lgs. 152/2006, con riferimento ai beni a base di polietilene, **sono obbligati ad aderire al Consorzio, al fine di adempiere alle loro obbligazioni ambientali, i produttori e gli importatori, gli utilizzatori ed i distributori, i riciclatori ed i recuperatori di rifiuti, oltre i soggetti che intendano essere coinvolti nella gestione dei rifiuti stessi di beni a base di polietilene**; allorquando saranno poi resi dal Legislatore attuabili i sistemi di cui al comma 7 dell'articolo 234 del d. lgs. 152/2006 - gli stessi soggetti alternativamente potranno farsene carico, fermo restando nel frattempo l'obbligo di partecipazione al Consorzio stesso.

CONAI (*), DICHIARAZIONE PERIODICA E VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio **ceduti/importati sul territorio nazionale**. Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate **entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento**.

La periodicità della dichiarazione, oltre che annuale, può essere trimestrale (scadenze al 20 del mese successivo al trimestre di riferimento) oppure mensile (scadenze al 20 di ogni mese, con riferimento al mese precedente), in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente. La procedura è disponibile [cliccando QUI](#).

(*) **CONAI** è un Consorzio privato senza fini di lucro che costituisce in Italia lo strumento attraverso il quale i **produttori e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio previsti dalla legge**.

Fonte: CONAI – POLIECO

CBAM: VALORI PREDEFINITI PER IL CALCOLO NEL PERIODO TRANSITORIO

La Commissione Europea ha pubblicato [le linee guida](#) sui valori predefiniti che potranno essere utilizzati fino al 31/07/2024 per il calcolo delle emissioni nelle merci assoggettate alla normativa CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) durante il periodo transitorio (01/10/2023 – 31/12/2025).

Fino al 31 luglio 2024, gli importatori UE potranno ricorrere ai valori predefiniti se non dispongono di tutte le informazioni necessarie sulle emissioni generate nella produzione delle merci importate. I valori predefiniti saranno periodicamente aggiornati per tenere conto dei dati raccolti durante il primo periodo di riferimento e dei feedback dei produttori UE ed extra-UE di beni CBAM.

Fino al 31/12/2024 sarà comunque possibile fare ricorso a differenti modalità di rendicontazione mentre dal 01/01/2025 saranno accettati solo i metodi di rendicontazione completa.

Si ricorda che la prima relazione CBAM dovrà essere presentata entro il 31/01/2024, per le merci importate nel IV trimestre 2023.

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina della [Commissione europea](#)

Fonte: Commissione Europea

NUOVA SABATINI GREEN: AGEVOLAZIONI ANCHE PER I VEICOLI COMMERCIALI "GREEN" DI CLASSE N2 E N3

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella [Faq n 6.B.7](#) pubblicata sul loro sito ha dichiarato che **anche i veicoli commerciali di classe N2 e N3** che possono essere alimentati a biocarburanti possono accedere ai contributi previsti dalla Nuova Sabatini Green.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha evidenziato che "i veicoli di categoria N2 e N3 sono ammissibili al contributo maggiorato del **3,575% annuo** previsto dalla Nuova Sabatini Green a condizione che gli stessi presentino le caratteristiche tecniche di cui al punto 5.III sezione 2/B dell'allegato 6/C alla circolare direttoriale 6 dicembre 20022 n. 410823, aggiornato con circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277. A tal fine il fornitore del bene deve attestare nella dichiarazione liberatoria che i veicoli possiedono le predette caratteristiche tecniche previste dalla normativa".

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

AIUTI DI STATO "DE MINIMIS": TRIPLICATO IL TETTO PER L'AUTOTRASPORTO

Attraverso il [Reg. UE n. 2023/2831](#) del 13 dicembre 2023 , la Commissione europea ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il nuovo regolamento "de minimis" che entrerà in vigore **dal 1° gennaio 2024** e che aumenta il tetto degli aiuti anche per il settore dell'autotrasporto. Il suddetto regolamento, per far fronte all'inflazione, ha previsto l'aumento per tutti settori industriali degli aiuti di Stato a **300 mila euro per il triennio mobile**, compreso il settore dell'autotrasporto, il cui massimale fino ad oggi era fissato a 100 mila euro. Infine, vengono incluse nel campo di applicazione agevolazioni per l'acquisto di veicoli che nel vecchio regolamento erano escluse.

Fonte: Commissione europea

PEDAGGI AUTOSTRADALI: AUMENTI DEL 2,3% A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024

Dal 1° gennaio 2024 i pedaggi autostradali subiranno un aumento del **2,3%**, valore pari all'indice d'inflazione Nadef. Il Governo lo ha deciso inserendo il provvedimento nel Decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023.

Il testo integrale rinvia al 30 marzo 2024 "il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (Pef) predisposti in conformità alle delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente e proroga, al 31 dicembre 2024, il termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali".

Per questo motivo, l'aumento del 1° gennaio avviene "nelle more degli aggiornamenti convenzionali" e "gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l'aggiornamento dei Pef".

Fonte: Assotir

ACCISE: DAL 1° AL 31 GENNAIO 2024 SARÀ POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE DI RIMBORSO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2023

Con **circolare numero 764616/RU del 20 dicembre 2023**, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha reso noto che sono stati pubblicati i documenti ed il software necessari alle aziende di autotrasporto per chiedere il rimborso accise a riferite al 4° trimestre del 2023, ovvero quello relativo ai consumi di gasolio effettuati **tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre del 2023** ed imputabili a tali mesi di consumo, per i veicoli aventi **massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate**, adibiti al trasporto merci per conto di terzi e appartenenti alla classe ecologica Euro V o superiore.

Inoltre, le **Dogane hanno evidenziato che la misura del beneficio riconoscibile è pari ad euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.**

Si ricorda che è disponibile il software ([clicca QUI](#)) per la compilazione e l'invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati.

In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d'imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel modello F24 è sempre il **"6740"**.

Relativamente alle modalità di compilazione del Quadro A-1 della dichiarazione trimestrale, appare utile precisare che:

- nelle colonne "DATA INIZIO POSSESSO" e "DATA FINE POSSESSO" è previsto l'inserimento, rispettivamente, delle date "1° ottobre" e "31 dicembre" dell'anno 2023; in assenza di indicazioni da parte dell'esercente, vengono riportate le predette date;
- la colonna "MEZZI SPECIALI" è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- nella colonna "KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)", l'esercente dovrà attenersi all'inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Si rammenta che i crediti sorti con riferimento ai **consumi relativi al terzo trimestre dell'anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024**. Da tale data decorre il in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata **entro il 30 giugno 2025**.

Fonte: Assotir

TACHIGRAFO INTELLIGENTE VERSIONE 2: PROROGATO L'OBBLIGO AL 18 AGOSTO 2025

Con la **circolare n. 42171 del 27 dicembre 2023**, la Direzione Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell'Interno ha reso noto che, a causa delle difficoltà nel reperimento della nuova versione dei tachigrafi intelligenti, i veicoli immatricolati dal 21 agosto 2023 che hanno installato il tachigrafo intelligente versione 1, potranno circolare **fino al 18 agosto 2025**, data oltre la quale vige per tutti l'obbligo di installazione del tachigrafo intelligente versione 2.

Fonte: Assotir

TRUCK AND BUS: IL CALENDARIO 2024 DELLE OPERAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE

Negli scorsi giorni, la Roadpol, ovvero la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali europee, ha pubblicato il calendario delle attività finalizzate ad aumentare la sicurezza sulle strade, previste per il nuovo anno, in cui saranno previsti controlli mirati sui mezzi pesanti.

Le settimane di Truck and Bus per il 2024 si svolgeranno in tre diversi momenti:

- a febbraio, 19 al 25;
- ad aprile, dal 13 al 19;
- a novembre, dall'11 al 17.

Le campagne Truck & Bus sono azioni coordinate che impegnano in maniera massiccia la Polizia Stradale di ciascun Paese facente parte del progetto europeo.

Per quel che riguarda le iniziative che si svolgeranno nel mese di febbraio e di novembre, parteciperà anche l'Autorità europea del lavoro (ELA).

Nello specifico, verranno effettuati controlli sulle condizioni tecniche, le dimensioni e il peso dei veicoli, sullo stato psicofisico dei conducenti, sul rispetto dei tempi di guida e riposo, sull'uso del tachigrafico e sui documenti di accompagnamento.

Fonte: Assotir

TRAFORI MONTE BIANCO E FREJUS: LE TARIFFE DI PEDAGGIO PER IL 2024

TMB- GEIE, il Gruppo Europeo di Interesse Economico del Traforo del Monte Bianco, ha reso noto che a seguito della decisione della Commissione Intergovernativa del Traforo del Monte Bianco, intervenuta il 21 dicembre 2023, **dal 1° gennaio 2024**, le tariffe di pedaggio in vigore per i mezzi leggeri e pesanti subiranno un incremento del **5,10% complessivo**, corrispondente al tasso medio di inflazione maturato nei due Paesi nel periodo 1° settembre 2022 - 31 agosto 2023.

Per quanto riguarda il Monte Bianco è possibile scaricare la tabella, pubblicata dal TMB-GEIE [cliccando QUI](#).

Fonte: TMB- GEIE

BRENNERO: CALENDARIO INVERNALE DEI DIVIETI PER IL 2024

Il calendario dei divieti di circolazione invernale 2024 per i mezzi pesanti inizierà **dal 13 gennaio fino al 9 marzo** e si applicherà ogni sabato, **tra le 7:00 e le 15:00**.

I mezzi interessati sono autocarri o autoarticolati con peso lordo massimo superiore alle 7,5 tonnellate e autocarri con rimorchio, dello stesso peso complessivo, che viaggiano sull'Autostrada A12 Inntal e Autostrada A13 del Brennero in direzione Italia o un altro Paese da raggiungere attraverso l'Italia e in direzione Germania o un altro Paese da raggiungere attraverso la Germania.

Fonte: Assotir

CALENDARIO DEI DIVIETI 2024: PUBBLICATO IL DECRETO DA PARTE DEL MIT

È stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il [Decreto ministeriale n. 333 del 13 dicembre 2023](#) che stabilisce le direttive e il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'**anno 2024**, nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di **massa superiore a 7,5 tonnellate**.

Inoltre, ci sono delle novità che riguardano l'individuazione delle tipologie di merci non assoggettate a divieto (si richiama l'attenzione all'art. 8 del decreto, comma 1, lettere h) e i), mentre per il resto, sono confermate le consuete agevolazioni per i veicoli diretti/provenienti dall'estero. Confermate anche le e agevolazioni per i trasporti da/verso le Isole maggiori (Sardegna e Sicilia).

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CREDITO D'IMPOSTA DEL 12% PER L'ACQUISTO DI GASOLIO EFFETTUATO NEL 2° TRIMESTRE 2022: RESO NOTO IL CODICE TRIBUTO PER USUFRUIRE DEL BENEFICIO

Con [risoluzione n.74/E del 20 dicembre 2023](#) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta del 12% per l'acquisto di gasolio effettuato durante il secondo trimestre 2022 da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi. Nella risoluzione in questione, le Entrate stabiliscono che il codice tributo per poter usufruire del credito sopracitato è il **7057** denominato "**Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi** - articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197.

Le Entrate sottolineano inoltre che "In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Fonte: Agenzia delle entrate

Api Notizie	EXPORT
n.01 del 16.01.2024	<i>pagina 52</i>

DUAL USE: AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

Nella Gazzetta Ufficiale UE del 15 Dicembre 2023 è stato pubblicato il [Regolamento 2023/2616](#) che modifica e aggiorna l'elenco dei prodotti a duplice uso di cui al [Regolamento 2021/821](#).

In base all'articolo 2 del Reg. 2021/821 i «**prodotti a duplice uso**» sono definiti come quei prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

L'esportazione di tali prodotti è subordinata ad apposita autorizzazione ministeriale.

Fonte: Gazzetta Ufficiale UE

UE – RUSSIA: DODICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI

Nella [GUUE del 18 dicembre 2023](#) è stato pubblicato il 12° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia con l'obiettivo di limitare ulteriormente l'economia russa e rendere più difficile eludere le sanzioni UE già in vigore. Di seguito le principali novità introdotte dal [Regolamento 2023/2878](#).

- Viene introdotto l'**obbligo per gli esportatori, a partire dal 20 marzo 2024, di vietare per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia di beni e tecnologie sensibili all'atto della vendita in un paese terzo**. Se la controparte viola uno gli obblighi previsti dall'articolo 12 octies, l'esportatore è tenuto ad informare le autorità competenti.
L'articolo 12 octies specifica infatti che: *All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII, di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, a decorrere dal 20 marzo 2024 l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.*
- È stato **ampliato l'elenco dei prodotti** che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza e ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe.
- Sono state introdotte **ulteriori restrizioni alle importazioni di beni** che, generando entrate ingenti, consentono alla Russia di proseguire la guerra di aggressione contro l'Ucraina (in particolare gas propano liquefatto, ghise gregge e ghise speculari, fili di rame e fili, fogli e tubi di alluminio).
- È stato introdotto il **divieto di importazione**, acquisto o trasferimento diretti o indiretti **di diamanti** dalla Russia. Tale divieto si applica ai diamanti di origine russa, ai diamanti esportati dalla Russia, ai diamanti che transitano in Russia e ai diamanti russi trasformati in un paese terzo diverso dalla Russia.

Tale disposizione rientra nell'iniziativa del G7 volta a sviluppare un analogo divieto coordinato sul piano internazionale nell'intento di privare la Russia di una fonte di entrate così importante.

- **Viene ulteriormente implementato**, tramite norme più rigorose e un rafforzato sistema di scambio di informazioni, **il meccanismo del tetto sui prezzi di petrolio greggio e prodotti petroliferi**, prorogando comunque di un anno le deroghe specifiche previste per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di alcuni Stati membri.
- Sono state **estese anche le misure restrittive soggettive** includendo ulteriori 61 persone e 86 entità.

Fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

Evento "RL-SIMEST - Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione delle imprese Lombarde"

Si segnala che il prossimo **25 gennaio 2024 alle ore 11:00** si terrà l'evento di sottoscrizione del **Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e SIMEST**, cui seguirà un momento di **presentazione degli strumenti finanziari per l'internazionalizzazione delle imprese Lombarde**.

[Clicca qui per maggiori informazioni.](#)

**BANDO FORMAZIONE CONTINUA REGIONE LOMBARDIA –
SECONDA EDIZIONE****Formazione in azienda? Scopri i voucher di Regione
Lombardia**

La seconda edizione di Formazione Continua dà la possibilità a titolari, dipendenti di aziende e a liberi professionisti di partecipare a corsi di formazione garantendo un rimborso dei costi fino al 100%.

Il bando prevede:

- Fino a 2.000 € di rimborso a lavoratore e un massimo di 50.000 € per azienda*
- Certificazione/Attestazione delle competenze
- Percorsi ad hoc sulla base delle necessità aziendali

*il bando prevede una quota di co-finanziamento pubblico-privato variabile in base alle dimensioni aziendali

BANDO FORMARE PER ASSUMERE REGIONE LOMBARDIA**Stai assumendo personale? Scopri gli incentivi di
Regione Lombardia**

L'iniziativa è dedicata ai datori di lavoro che hanno assunto persone prive di impiego da almeno 30 giorni con l'intenzione di avviare un percorso formativo per colmare il gap di competenze.

Il bando prevede:

- Incentivi occupazionali fino a 9.000€
- Voucher per la formazione dei neo-assunti fino a 3.000€

NUOVO REGOLAMENTO DE MINIMIS: IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024 L'AUMENTO DEL MASSIMALE A 300.000 EURO

La Commissione Europea ha pubblicato il **nuovo Regolamento de minimis** ([Reg. UE n. 2023/2831](#)) che entrerà **in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030**.

Tra le **novità** introdotte si segnalano:

- L'aumento del massimale per "impresa unica" da 200.000 euro a 300.000 euro rispetto agli ultimi tre esercizi finanziari;
- L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026 (con l'obiettivo di ridurre gli oneri di rendicontazione da parte delle imprese).

Il nuovo massimale verrà applicato per le nuove agevolazioni in De Minimis a partire dal 1° Gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030.

Il regolamento non si applica ai settori della produzione primaria (prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura).

Fonte: Commissione Europea

MISURA REGIONALE: BANDO "BREVETTI 2023"

Comunichiamo l'apertura del bando BREVETTI 2023 ([clicca QUI](#)) dalle **ore 10.30 del 25/01/2024**. Il bando sostiene l'ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Il bando è rivolto alle PMI (ivi compresi i professionisti iscritti al Registro Imprese) e ai liberi professionisti (non iscritti al Registro Imprese) in forma singola o associata, con sede legale o operativa (per le PMI) o domicilio professionale (per i liberi professionisti) in Lombardia entro i termini per la presentazione della rendicontazione finale.

DI COSA SI TRATTA

Il bando sostiene l'ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali, al fine di promuovere la capacità innovativa del sistema economico lombardo tutelandone il patrimonio di proprietà intellettuale. Le ricadute applicative dei brevetti dovranno interessare il territorio lombardo ed essere afferenti e portare valore aggiunto in una delle 92 priorità che declinano le 27 macrotematiche della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di Regione Lombardia (definite con D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021). La conclusione dell'iter brevettuale deve essere rendicontata entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione.

NORMATIVA

- DGR n. 986 del 25 settembre 2023 di approvazione degli elementi essenziali della Misura Brevetti 2023;
- D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021 "Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia";
- Decreto n. 17904 del 14 novembre 2023 di approvazione del Bando Brevetti 2023;
- Allegato A del decreto n. 17904 del 14 novembre 2023 – Bando Brevetti 2023.

Per scaricare i documenti è necessario [Cliccare QUI](#).

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria è pari a 2,5 milioni di euro nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, Asse 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente", Obiettivo specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate", Azione 1.1.4. "Sviluppo e tutela della capacità innovativa del sistema delle imprese".

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione si configura come un contributo a fondo perduto di importo fisso pari all'80% dei costi forfettari a seconda del tipo di brevetto: 5.680 euro per il deposito di una domanda di nuovo brevetto o estensione europea (anche finalizzata alla nuova opzione di brevetto europeo con effetto unitario entrato in vigore il 1° giugno 2023); 7.200 euro per il deposito di una domanda di nuovo brevetto o estensione internazionale. Per coloro che acquisiscono anche una certificazione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto, il contributo è pari al 90% dei costi forfettari e a seconda del tipo di brevetto è pari a 6.390 euro per il brevetto (o estensione) europeo e 8.100 euro per il brevetto (o estensione) internazionale.

REGIME DI AIUTO DI STATO

Le agevolazioni sotto forma di contributo a fondo perduto sono concesse ed erogate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. (Regolamento "de minimis").

COME PARTECIPARE

La domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata, pena la non ricevibilità, in forma telematica per mezzo di Bandi Online accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it. Ai fini della determinazione della data di presentazione si considerano la data e l'ora di invio della domanda al protocollo tramite Bandi Online.

PROCEDURA SELEZIONE

È prevista una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs. 123/1998) fino all'esaurimento delle risorse finanziarie stanziata e secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande sul Sistema Informativo Regionale Bandi Online, che prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi Online scrivere alla casella e-mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Per informazioni sul bando fare riferimento a:

- www.openinnovation.regione.lombardia.it sezione dedicata al bando Brevetti 2023 ([clicca QUI](#)) per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando ed alla fase di istruttoria ai fini dell'ammissione;
- casella e-mail brevetti@finlombarda.it per quesiti attinenti le fasi successive alla concessioni dell'agevolazione.

BONUS IN VIGORE NEL 2024 PER GLI INTERVENTI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI

Si ritiene utile fornire la tabella di riepilogo delle agevolazioni che allo stato attuale risultano in vigore per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, oltre agli acquisti che possono essere agevolabili con il *bonus* mobili e il *bonus verde*.

Si precisa che non sono oggetto di commento nella tabella sottostante le aliquote delle detrazioni inerenti le spese per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e le residue fattispecie che possono ancora fruire del c.d. "*superbonus*" ai sensi dell'articolo 119, D.L. 34/2020.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	AGEVOLAZIONE	NOTE	MODALITÀ DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA
Bonus casa: Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia	<u>Detrazione Irpef del 50% in 10 rate</u> annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro	L'agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale	Pagamenti con bonifico bancario/postale " <i>parlante</i> " o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024
Eco bonus: Riqualficazione energetica, interventi sugli involucri, sostituzione di finestre, installazione di pannelli solari, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (in tutte le modalità previste), micro-generatori, building automation	<u>Detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in 10 rate</u> annuali di pari importo con soglie massime differenziate a seconda dell'intervento eseguito	L'agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente. È necessario trasmettere all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori la documentazione obbligatoria	Per i privati pagamenti con bonifico bancario/postale " <i>parlante</i> " o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024
Sisma bonus: Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico	<u>Detrazione Irpef/Ires del 50%</u> in 5 rate annuali di pari importo con	L'agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di	Pagamenti con bonifico bancario/postale " <i>parlante</i> " o bonifico ordinario

	<p>soglia massima di spesa di euro 96.000 per ciascun anno. Se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio, la detrazione diventa del 70%, se è ridotto di 2 classi di rischio la detrazione diventa dell'80%</p>	<p>contribuente per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive.</p>	<p>con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024</p>
<p>Sisma <i>bonus</i> acquisti</p>	<p><u>Detrazione Irpef del 75%</u> in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro, se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio. La detrazione diventa dell'85% se il rischio sismico è ridotto di 2 classi</p>	<p>L'agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef che acquistano unità residenziali costruite da imprese di costruzione e derivanti da demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3</p>	<p>Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024</p>
<p>Bonus barriere architettoniche</p>	<p><u>Detrazione Irpef/Ires del 75%</u> in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa differenziata a seconda della tipologia di immobile oggetto di intervento</p>	<p>L'agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente mediante la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Rientrano anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici funzionali ad abbattere le barriere</p>	<p>Pagamento con bonifico bancario/postale "parlante" o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2025</p>

		architettoniche	
Bonus mobili: acquisto di mobili nuovi o grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore ad A per i forni, a E per le lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie e a F per frigoriferi e congelatori	<u>Detrazione Irpef del 50%</u> in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di euro 5.000 entro il 31 dicembre 2024	L'agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef che realizzano di un intervento di recupero edilizio (che dia diritto alla detrazione Irpef del 50%) iniziato in data successiva al 1° gennaio 2023	Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024
Bonus verde: interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private e/o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili	<u>Detrazione Irpef del 36%</u> in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 5.000 euro entro il 31 dicembre 2024	L'agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef e non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo e per i lavori in economia	Pagamento con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024

Fonte: Confimi Industria

INAIL - PUBBLICATO IL BANDO ISI 2023

Publicato nella Gazzetta ufficiale italiana n. 296 del 20 dicembre 2023 l'estratto dell'avviso pubblico per il bando Isi 2023.

L'Inail mette a disposizione 500 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto **per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l'asse 1.1, tipologia di intervento d), gli enti del terzo settore.

Il [Bando Isi 2023 - INAIL](#) presenta diverse novità che riguardano i seguenti ambiti:

- risorse economiche
- requisiti soggettivi
- articolazione degli assi di finanziamento
- interventi prevenzionali ammessi
- innovazioni procedurali per favorire la digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, sono pubblicate nella sezione dedicata al bando Isi 2023, **entro il 21 febbraio 2024.**

Per maggiori informazioni, consultare le sezioni in cui sono pubblicati gli avvisi pubblici regionali e gli allegati tecnici.

Fonte: INAIL

WHISTLEBLOWING: NUOVO SERVIZIO ALLE IMPRESE

In ottemperanza al **Decreto Legislativo n. 24/2023**, che recepisce la **Direttiva Europea sul whistleblowing**, si evidenzia la necessità per le **imprese private con almeno 50 dipendenti** (media degli ultimi 12 mesi) di adempiere a specifici obblighi **entro il 17 dicembre 2023**. L'obbligo riguarda anche le **aziende con meno di 50 dipendenti**, se hanno **adottato un modello organizzativo** di cui al **D.Lgs. 231/2001**.

In particolare, la nuova disciplina prevede l'**implementazione di procedure regolamentate per la segnalazione di atti illeciti scoperti in contesto lavorativo**, assicurando la **confidenzialità** e stabilendo una **protezione in caso di rappresaglie**.

Per avere maggiori informazioni potete partecipare al nostro webinar gratuito sul tema in programma Mercoledì 31 gennaio, ore 10.00.
Per iscrivervi [CLICCATE QUI!](#)

In caso di richieste di assistenza e consulenze specifiche, l'Associazione **offre un servizio convenzionato e personalizzato con tariffe preferenziali per le aziende associate**.
[CLICCA QUI](#) e compila il format, per avere maggiori informazioni e/o per richiedere un preventivo.

L'ufficio Tecnico-legale rimane comunque a **disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento al tel. 0376 221823**.

CONFIMI INDUSTRIA ENTRA IN ACCREDIA

Si ha il piacere di comunicare che, dopo un percorso di lavoro protrattosi durante questo anno, il Consiglio Direttivo di ACCREDIA (Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme) ha deliberato di approvare la richiesta di adesione di Confimi Industria e di inserirla fra i Soci ordinari di ACCREDIA.

Accredia è un'associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'autorità referente per l'accreditamento a livello nazionale.

"Accredia In qualità di terza parte indipendente garantisce il rispetto delle norme da parte degli organismi e dei laboratori accreditati, e l'affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, svolgendo un servizio a tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Il ricorso da parte delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori ai servizi di [valutazione della conformità](#) quali certificazioni, ispezioni, verifiche, prove e tarature accreditate, contribuisce ad alimentare la fiducia che sul mercato circolino beni e servizi sicuri e di qualità".

Confimi Industria avrà un proprio rappresentante nel comitato di Indirizzo e Garanzia.

Fonte: Confimi Industria

ACCORDO QUADRO NAZIONALE STELLANTIS: TARIFFARIO DICEMBRE 2023

Sperando di fare cose gradite si trasmette il Tariffario aggiornato al mese corrente per quel che concerne l'Accordo Quadro sottoscritto con Stellantis, che ricomprende i brand dei Gruppi FCA Italy e PSA Italia.

[Cliccando QUI](#) è possibile scaricare il documento di approfondimento dell'Accordo con al suo interno:

- **Modelli** a cui si applica lo sconto e le versioni escluse dall'iniziativa
- **Sconto %** da applicare al Listino IVA esclusa, della vettura comprensiva di eventuali optional (netto messa in strada)
- **Codici Promo** per attivare la promozione a voi dedicata:
 - **CITROEN, PEUGEOT:** selezionare in Home Page la sezione "Business". I codici promo sono da inserire dopo l'apertura di un ordine online
 - **DS, OPEL:** i codici promo sono da inserire dopo l'apertura di un ordine online
 - **ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, JEEP:** dopo l'apertura di un ordine online, inserire i codici promo all'interno della sezione "Business"

Cliccando sui Loghi dei Brand sarete indirizzati ai rispettivi Siti Internet per la configurazione delle vetture e per procedere all'acquisto.

Al fine di poter formalizzare l'acquisto è necessario compilare l'attestato di adesione a Confini Industria ([clicca QUI](#)).

REGIONE LOMBARDIA: SCOPRI COME ACCEDERE AI SERVIZI DIGITALI DELLA PA CON CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS) SCADUTA

Fino al 31 dicembre 2023, se si è in possesso di una tessera sanitaria CNS scaduta senza microchip, sarà possibile utilizzarla per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione estendendo la validità del certificato di autenticazione.

Dopo questa data il certificato non potrà più essere prolungato e bisognerà richiedere un duplicato per poter accedere ai servizi digitali PA.

[Clicca qui](#) per maggiori informazioni.

Fonte: Regione Lombardia

GARANTE PRIVACY: MANCATO ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PRIVACY

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 515 del 15 dicembre 2023, ha, tra le altre cose, sottolineato come i titolari del trattamento devono sempre consentire l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy.

I titolari del trattamento devono sempre consentire l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy. Il Garante ha sanzionato Autostrade per l'Italia e Amazon Italia Transport, rispettivamente per 100 mila e per 40 mila euro, per non aver dato tempestivo e motivato riscontro, neppure di diniego o di differimento, alle richieste di accesso ai propri dati personali presentate da alcuni dipendenti ed ex dipendenti. [VEDI doc. web n. [9960875](#) e [9960854](#)]

Il primo provvedimento trae origine dai reclami di 50 dipendenti che si erano rivolti ad Autostrade chiedendo di aver accesso ai propri fascicoli personali, alle buste paga e a una serie di informazioni relative al trattamento dei dati per il calcolo delle buste paga stesse senza ottenere alcuna risposta.

Alla richiesta di spiegazioni del Garante, la società aveva risposto di non aver dato riscontro alle istanze per non compromettere il proprio diritto di difesa in giudizio. Tra la società e i lavoratori, infatti, erano in corso diversi procedimenti giudiziari riguardanti l'accantonamento e le modalità di calcolo della liquidazione.

La società, inoltre, affermava che i dipendenti avrebbero potuto conoscere i propri dati retributivi accedendo in autonomia alla piattaforma informatica dedicata.

L'Autorità ha ritenuto, invece, che Autostrade avrebbe dovuto comunque rispondere alle istanze dei dipendenti, precisando il motivo del diniego nonché la possibilità di presentare reclamo al Garante o ricorso all'autorità giudiziaria. La società, inoltre, avrebbe dovuto fornire riscontro anche riguardo ai dati già nella disponibilità dei lavoratori, indicando loro la piattaforma informatica attraverso cui accedere alle informazioni richieste.

Il Garante, pertanto, ha ingiunto ad Autostrade di fornire completo riscontro alle istanze dei reclamanti e per le violazioni riscontrate ha comminato alla società una sanzione di 100mila euro. Nel caso di Amazon, l'Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un ex dipendente che aveva lamentato il mancato riscontro della società alla richiesta volta ad ottenere copia dei documenti riferiti al proprio rapporto di lavoro.

Alla richiesta di informazioni del Garante, la società aveva risposto di non aver dato riscontro all'istanza perché redatta in maniera molto ampia e generica. Aveva in seguito inviato copia dei documenti richiesti all'ex dipendente, ma solo dopo l'avvio dell'istruttoria del Garante, e comunque quasi sei mesi dopo il termine dei trenta giorni previsto dal Regolamento europeo in materia di privacy. L'Autorità, ricordando ad Amazon che avrebbe dovuto comunque rispondere tempestivamente all'istanza dell'ex dipendente, eventualmente chiedendo di dettagliare i dati ai quali voleva accedere, ha irrogato alla società una sanzione di 40mila euro.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

GOVERNO: SEMPLIFICAZIONI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 62 del 19 dicembre 2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Il testo attua le disposizioni di delega previste dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2021, in particolare con l'introduzione di una disciplina relativa ai principi e agli strumenti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di limitare le duplicazioni dei controlli.

Tra le principali novità introdotte:

- l'eliminazione degli adempimenti amministrativi ritenuti non più necessari e la semplificazione di quelli non proporzionati;
- l'utilizzo della valutazione del rischio ai fini della programmazione dei controlli, in modo da focalizzarli su attività economiche che presentino un livello di rischio più elevato e da effettuare al massimo un controllo all'anno nei confronti dei soggetti che ottengono il "report di basso rischio";
- il rafforzamento dell'utilizzo del fascicolo informatico d'impresa, valorizzandolo anche quale strumento di supporto alla programmazione, al coordinamento e allo svolgimento dei controlli;
- l'applicazione del principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle attività economiche, in modo da minimizzare le richieste documentali e la valorizzazione di procedure collaborative e di dialogo tra amministrazioni e attività economiche che limitino, ove possibile, l'irrogazione di sanzioni;
- la valorizzazione del ricorso alle tecnologie informatiche nelle attività di controllo.

Il testo prevede, inoltre, un censimento generale dei controlli di competenza delle amministrazioni e una ricognizione su quelli svolti nell'ultimo triennio, da far confluire in un rapporto destinato al Ministro per la pubblica amministrazione al fine di elaborare un quadro di sintesi e di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione. Le amministrazioni dovranno anche pubblicare, nella sezione Amministrazione trasparente, l'elenco dei controlli di loro competenza, da aggiornare ogni due anni.

Fonte: Governo

MIN.SALUTE: COVID-19 – MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EPIDEMIA

Il Ministero della Salute ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, l'Ordinanza del 27 dicembre 2023 con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In particolare, la disposizione proroga, sino al 30 giugno 2024, [l'Ordinanza del 28 aprile 2023](#).

Fonte: Ministero della Salute

NORMATIVE PUBBLICATE SULLA G.U. DEL 30.12.2023

Sulla [Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023](#) sono state pubblicate le seguenti normative:

- **Parlamento - pubblicata la Legge sul mercato e la concorrenza:** È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge 30 dicembre 2023, n. 214 riguardante il mercato e la concorrenza 2022.
- **Parlamento - pubblicata la Legge di Bilancio 2024:** È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di Bilancio per l'anno 2024).
- **Governo - pubblicato il decreto Milleproroghe:** Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, con le disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
- **Governo - pubblicato il decreto di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche:** Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale